

N. 2813

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (\mbox{ALFANO})

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca (FEDELI)
e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; *b)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; *d)* Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14

febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007

INDICE

Relazione	Pag.	5
Relazione tecnica	>>	25
Analisi tecnico-normativa	>>	60
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	>>	101
Disegno di legge	>>	146
Testo dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, in lingua ufficiale e facente fede	»	151
Testo dell'Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, in lingua ufficiale e facente fede	»	156
Testo dell'Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea prevalente in caso di controversia.	»	163
Testo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, in lingua ufficiale e facente fede	»	170
Testo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, prevalente in caso di controversia	»	180
Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica in lingua ufficiale e facente fede	»	190
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese in lingua ufficiale e facente fede	»	196

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in lingua ufficiale e facente fede	Pag	. 203
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevalente in caso di controversia	»	209
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos in lingua ufficiale e facente fede	»	215
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos preva-		
lente in caso di controversia	>>	219
Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, in lingua ufficiale e facente fede	»	223
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana in lingua ufficiale e facente fede	»	228
Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica in lingua ufficiale e facente fede	»	233
Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka in lingua ufficiale e facente fede.	»	239
Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka prevalente in caso di		
controversia	>>	245

Onorevoli Senatori. -

Articolo 1, lettera a): Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

Il Camerun è uno dei paesi più stabili dell'Africa sub-sahariana, grazie alla lunga pace di cui ha goduto dall'indipendenza e della politica di coesione interna promossa dal Presidente Biya in un'area dai risvolti critici, come quello del Sahel-bacino del lago Ciad. Il Presidente Paul Biya, al potere dal 1982, ha assicurato al Paese pace e stabilità, consentendo al Camerun di conseguire obiettivi importanti di sviluppo e di riduzione della povertà e di raggiungere l'autosufficienza alimentare.

L'Italia figura tra i primi 10 partner commerciali del Camerun soprattutto per le importazioni che, nonostante abbiano subito un andamento non costante, rimangono elevate. Esse riguardano soprattutto petrolio e risorse naturali come il legno, settore nel quale operano la maggioranza dei nostri investitori. Le esportazioni hanno registrato i migliori risultati nel 2011 per poi attestarsi su livelli intorno ai 100 milioni di euro, certamente non all'altezza degli interessi e delle potenzialità. Vi sono pertanto ampi margini di miglioramento soprattutto in alcuni ambiti come quello delle costruzioni e dei relativi materiali, della meccanica industriale e della distribuzione di prodotti alimentari e di consumo.

L'Italia vanta una presenza economica tradizionale che conta complessivamente

circa 70 imprese italiane o con interessi italiani riunite nel circolo d'affari italiano del Camerun, con una presenza di lunga data nel settore dello sfruttamento forestale e della trasformazione del legno. Le aziende italiane del settore (Alpi, primo investitore italiano in Camerun, SIM, PLACAM, SE-FAC e altri) danno complessivamente lavoro, tra posti diretti e indiretti, a 10.000 addetti, effettuando una trasformazione in loco della materia prima, aspetto di grande interesse per il Governo e per il Presidente Biya, che insistono sull'esigenza di sviluppare l'industria e la trasformazione in loco delle ingenti risorse naturali e minerarie del Paese, al fine di creare valore e occupazione e superare il modello di economia post-coloniale. Le nostre imprese operano nel rispetto dei protocolli locali e internazionali sullo sfruttamento delle risorse forestali, che appartengono al Bacino del fiume Congo. Altre presenze italiane riguardano l'agroalimentare (Ferrero, attiva con un'impresa a vocazione sociale), l'edilizia e le costruzioni, la logistica e i trasporti (Grimaldi), la meccanica.

Il Camerun guarda con attenzione al nostro modello di sviluppo economico basato sulle piccole e medie imprese che presenta elementi di affinità con la cultura imprenditoriale camerunese. Il Paese offre opportunità di grande interesse in un ampio numero di settori, oltre a quello dei lavori pubblici e delle costruzioni, in particolare l'agricoltura e l'agro-industria, la trasformazione industriale, l'energia con particolare riferimento alle rinnovabili. Per la sua posizione geografica il Camerun si propone come «piattaforma» per una proiezione nell'area della Comunità economica degli Stati dell'Africa

centrale (CEMAC) e in Africa centrale. La ratifica dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea (APE) costituisce un «atout» per il Paese, per la possibilità di esportare sui mercati europei in regime di libero scambio e per il progressivo smantellamento del regime tariffario sui beni di origine europea. Prospettiva che interessa particolarmente paesi come l'Italia per le opportunità di esportazione di macchinari e attrezzature per l'industria.

L'organizzazione a Milano in occasione di Expo del *Cameroon Business Forum* ha messo in evidenza le potenzialità del Paese e del rapporto bilaterale in campo economico, suscitando interesse da parte delle imprese italiane. Possibili iniziative potranno essere promosse nell'ambito dei seguiti della visita del Signor Presidente della Repubblica. La visita del Signor Presidente della Repubblica costituisce un segnale di attenzione importante da parte italiana ed europea verso il Camerun e il suo ruolo nella Regione.

L'Iniziativa Italia-Africa, promossa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata concepita per rilanciare la presenza dell'Italia nel continente africano e per intensificare i rapporti all'insegna della sostenibilità politica, economica, sociale, ambientale dei diritti umani, con una particolare attenzione allo sviluppo di partenariati pubblico-privati. I segmenti tematici dell'Iniziativa Italia-Africa (energia, biente, infrastrutture, agricoltura, cultura, energia) sono stati trattati nel corso di eventi-convegni specifici che hanno coinvolto quasi trenta Paesi africani, incluso il Camerun. L'Africa ha bisogno di guardare oltre al mero sfruttamento delle risorse naturali, diversificando l'economia anche con investimenti mirati nella formazione e nell'innovazione culturale, tutti settori nei quali l'Italia può dare il suo positivo contributo per le eccellenze della sua expertise.

Il Camerun non è un Paese prioritario per la cooperazione italiana che vi ha comunque investito complessivamente quasi 60 milioni di euro dall'indipendenza. Il Paese beneficia oggi di altre forme di supporto in particolare attraverso la cooperazione decentrata attuata da enti locali, ONG e università che sono molto attivi nei settori della sanità, dell'educazione e dell'assistenza alle fasce vulnerabili.

La cooperazione interuniversitaria ha assunto un ruolo significativo per le relazioni bilaterali tra Italia e Camerun. Diverse università italiane sono presenti con programmi congiunti di ricerca e di formazione, che riscuotono particolare interesse. Tra di essi si segnalano la collaborazione tra l'università di Padova - Dipartimento di ingegneria edile, civile e ambientale e la scuola naziosuperiore dei lavori pubblici Yaoundé, università del Ministero dei lavori pubblici. La formazione universitaria è erogata in Camerun da otto università pubbliche e una decina di atenei privati riconosciuti dallo Stato. Negli ultimi 3 anni l'Ambasciata d'Italia a Yaoundé ha rilasciato circa 1.000 visti di studio a cittadini camerunesi. Tali studi sono finanziati direttamente dalle famiglie che attribuiscono un elevato valore sociale all'istruzione e alla formazione universitaria all'estero. Questa presenza alimenta una diaspora di qualità composta da 8.200 cittadini camerunesi in maggioranza studenti ed ex-studenti. Il Camerun è uno dei Paesi a più alta scolarizzazione della regione (circa 93 per cento) e con risorse umane tra le migliori del continente.

In tale contesto di vivace collaborazione tra le sue società civili (università, ONG, ONLUS), la promozione delle relazioni culturali assume grande rilevanza. Tra Italia e Camerun non è mai stato firmato alcun accordo culturale. La firma di questa intesa rappresenta pertanto uno sviluppo rilevante nei rapporti bilaterali con il Camerun. L'Accordo consentirà di fornire una cornice giuridica appropriata alle numerose iniziative già in corso e di valorizzare dal punto di vista politico il dinamismo della collabora-

zione nei settori della cultura, della formazione e della cooperazione interuniversitaria. La firma di questo Accordo ci consente inoltre di rispondere alla domanda culturale e di conoscenza dell'Italia in Camerun, dove cresce l'interesse per la nostra cultura e per la nostra lingua. L'italiano è insegnato in cinque università camerunesi. È attivo un corso di laurea magistrale in studi italiani presso l'università di Dschang. A partire dall'anno accademico 2016-2017 saranno inoltre avviati due nuovi corsi di laurea presso le università di Douala e di Maroua, dove è già attivo un corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti. Il Ministero dell'insegnamento secondario ha inoltre promosso l'introduzione dell'italiano in 66 licei. Attualmente corsi di italiano sono attivi in 25 licei, per un totale di 3.300 studenti. Nel mese di giugno 2016 sono previsti i primi baccalaureat con opzione italiano. Gli studenti che complessivamente frequentano corsi di italiano presso le università e i licei del Camerun sono circa 4.000.

L'Ambasciata d'Italia a Yaoundé organizza ogni anno manifestazioni culturali (in particolare rassegne del cinema e concerti) che riscuotono un grande interesse. La settimana della «Lingua italiana nel mondo» è diventata un appuntamento regolare che coinvolge le istituzioni impegnate nella diffusione dell'italiano in Camerun.

Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, e consentiranno di migliorare il dialogo in questi settori che ha già dato importanti risultati in questi anni. L'Accordo rappresenta inoltre uno strumento utile per un'ulteriore crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in Africa centrale. Le iniziative di

collaborazione che scaturiranno dall'applicazione dell'Accordo, costituiranno i risultati tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicata, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale, avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del «sistema Italia» in Camerun.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori d'intervento dell'Accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Articoli 2-3: prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e prevede l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4: offre, nel limite delle risorse a disposizione, di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le parti.

Articolo 5: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Artciolo 6: favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale artistico e gli scambi di libri, riviste ed oggetti diversi

da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese.

Articolo 7: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8: favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentari riguardante i rispettivi Paesi.

Articolo 9: favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, *design*, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, *media/internet*); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione dell'accordo tra le parti ed in relazione ai loro costi di organizzazione, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 10: promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente.

Articolo 11: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13: istituisce una commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Articolo 14: sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché di quelli derivanti dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articoli 15-16: vi si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'Accordo.

Articolo 17: prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo.

Articolo 1, lettera b): Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005

Scopo, portata e motivi dell'Accordo

Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Signor Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento nell'ambito del G20. Da ultimo, l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica Lee Myung-bak, a margine del Vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto

quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna «Italia in Corea» e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

Uno dei *volet* principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi. In tale senso gli Accordi permetterebbero a Italia e Corea del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dar vita a nuove forme di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.

Le basi della collaborazione culturale fra Italia e Corea del Sud risiedono nel precedente Accordo culturale, firmato a Seoul il 16 giugno 1965. A tale Accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli esecutivi di collaborazione culturale di cui il più recente è l'VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde all'esigenza di sostituire l'Accordo di cooperazione culturale che, firmato a Seoul il 16 giugno 1965, è sprovvisto di copertura finanziaria.

Illustrazione dell'articolato

Il testo dell'Accordo è composto un breve preambolo e da 22 articoli.

Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport.

L'articolo 1 enuncia i principi di base: la cooperazione, oltre a dover essere paritaria e favorevole per entrambe le parti, dovrà aver luogo nel rispetto della normativa in vigore nei rispettivi paesi.

L'articolo 2 promuove la cooperazione bilaterale e multilaterale, anche nel quadro di organizzazioni internazionali.

L'articolo 3 sostiene le iniziative di ciascuna della Parti contraenti rivolte ad incoraggiare lo studio e la diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra.

L'articolo 4 descrive i mezzi utili per migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione al fine di poter giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di istruzione.

L'articolo 5 incoraggia il sostegno di ciascuna Parte sul proprio territorio alle istituzioni culturali dell'altra Parte e auspica un accordo sulle strutture necessarie per tali istituzioni.

L'articolo 6 promuove la collaborazione ed i contatti tra le rispettive università, descrivendo le forme che tali contatti possono assumere.

L'articolo 7 descrive le forme e le finalità delle collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura e architettura.

L'articolo 8 favorisce la collaborazione attraverso promozioni di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche.

L'articolo 9 incoraggia la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro Paese.

L'articolo 10 richiama la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale.

L'articolo 11 promuove la tutela del patrimonio e del paesaggio culturale attraverso la cooperazione diretta fra musei e istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio.

L'articolo 12 enumera i modi con cui si può promuovere la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e archeologico.

L'articolo 13 descrive i criteri e le finalità nell'assegnazione di borse di studio.

L'articolo 14 richiama la necessità di collaborare per prevenire ed eliminare il traffico illegale di beni culturali.

L'articolo 15 tratta il tema dei diritti umani.

L'articolo 16 descrive metodi e modi per la promozione della cooperazione nei settori dei giovani e dello sport.

L'articolo 17 incoraggia gli scambi nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

L'articolo 18 prevede anche, di mutuo assenso, il sostegno delle due parti a progetti con istituzioni di un paese terzo.

L'articolo 19 descrive le funzioni e gli aspetti organizzativi di una Commissione mista per la cooperazione culturale.

L'articolo 20 tratta il tema delle controversie che potrebbero ingenerarsi dall'attuazione dell'Accordo e della loro risoluzione individuandone le modalità di soluzione.

L'articolo 21 descrive la procedura per modificare l'Accordo.

L'articolo 22 tocca gli aspetti dell'entrata in vigore e della rescissione dell'Accordo.

Articolo 1, lettera c): Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Signor Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento nell'ambito del G20. Da ultimo, l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica Lee Myung-bak, a margine del Vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto

quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna «Italia in Corea» e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

Uno dei *volet* principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale e la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. In tale senso l'Accordo permetterebbe a Italia e Corea del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dar vita a nuove forme di cooperazione scientifico-tecnologica.

Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un leader mondiale e grande è l'attenzione posta dall'industria e dal Governo coreano agli investimenti nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica, con l'obiettivo di far parte dei dieci Paesi leader in tale ambito. Da parte sua l'Italia, che, in armonia con le linee guida e le strategie del Governo italiano nel campo della politica della ricerca di base e industriale, intende profilarsi in estremo oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati partner particolarmente avanzati, vede la Corea del Sud come interlocutore privilegiato in tale settore di cooperazione.

Le basi della collaborazione scientificotecnologica fra Italia e Corea risiedono nel precedente Accordo di collaborazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 2 marzo 1984.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

- *a)* sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;
- b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente impor-

tanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Illustrazione dell'articolato

Il testo dell'Accordo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.

Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.

L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.

L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.

L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.

L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.

L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.

L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai principi inclusi nell'annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.

L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei programmi esecutivi periodici.

L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le parti delle controversie relative all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l'Accordo.

L'articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.

ARTICOLO 1, LETTERA D): ACCORDO SULLA COO-PERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNO-LOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO ROMA IL 27 MAGGIO 2016

Le relazioni bilaterali fra Italia e Costa Rica sono tradizionalmente molto cordiali e improntate a grande amicizia e collaborazione. In occasione della visita ufficiale in Italia il 25-26 maggio 2016, il Presidente Solís è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. La visita del Presidente costaricense, dopo oltre 10 anni di distanza dalla visita in Italia di una massima della Repubblica di Costa Rica, dimostra la volontà del Presidente Solís di rilanciare le relazioni e di espandere la cooperazione bilaterale a nuovi settori. Durante la visita del Presidente Solís, che è anche Capo dell'Esecutivo, sono stati firmati accordi bilaterali di cooperazione nei settori della giustizia, della lotta ai cambiamenti climatici e dello scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali dell'America centrale, che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati dell'area. Non è infatti mai stato firmato uno specifico Accordo nel settore, che era ricompreso nell'ambito

dell'Accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato il 24 ottobre 1983 riguardante in particolare, la cooperazione economica, finanziaria, sociale, e culturale. L'Accordo in questione è stato firmato, per la parte italiana, dal Sottosegretario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Borletti Buitoni, e per la parte costaricense dal Ministro degli affari esteri, Manuel A. Gonzalez Sanz.

Il rafforzamento della cooperazione bilaterale è favorito dai solidi rapporti commerciali tra Italia e Costa Rica, che sono attestati su livelli più che soddisfacenti in quanto il Costa Rica è risultato il quarto più importante *partner* dell'Italia in Centro America (dopo Messico, Panama e Cuba), con un interscambio globale che nel 2015 ha raggiunto la cifra di 379,5 milioni di euro (in aumento rispetto alla cifra di 323,4 milioni di euro del 2014, +17 per cento).

L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Per quanto concerne la candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il 2017-2018, San José ha confermato il proprio sostegno, che è stato confermato nelle successive occasioni di incontri.

Analisi dell'articolato

Articolo 1. Prevede che, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, le parti si adoperino per promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologia così come la diffusione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte.

Articoli 2 e 3. Riconoscono la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché tra le biblioteche ed i musei, quali *partners* dell'Accordo attraverso lo scambio di risorse

umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4. Possibilità di partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi.

Articolo 5. Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6. Collaborazione nel settore dell'istruzione favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche ed ordinamenti scolastici.

Articolo 7. Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articolo 8. Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.

Articoli 9, 10 e 11. Collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

Articolo 12. Impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

Articolo 13. Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14. Scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15. Impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed Accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16. Cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17. Facilitazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell'Accordo.

Articolo 18. Impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le parti. Le due parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19. Istituzione di una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20. Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

Articolo 1, lettera e): Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

Le relazioni bilaterali tra la Repubblica del Gabon e l'Italia sono improntate ad uno spirito di grande amicizia e collaborazione, suggellate dalla visita ufficiale a Roma, nel maggio 2011, del Presidente gabonese Ali Bongo Ondimba presso il Sig. Presidente della Repubblica. A testimonianza dell'attenzione politica e della volontà di entrambi i Paesi di rilanciare il dialogo e la collaborazione reciproci, il Gabon ha confermato il proprio appoggio alla candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza per il 2017-2018, così come il nostro Paese ha sostenuto la candidatura gabonese al medesimo organismo nel biennio 2010-2011. Il Gabon ha inoltre partecipato ad EXPO 2015 nel «cluster» del cacao.

Tali relazioni vanno inquadrate nel contesto più generale di rafforzamento della presenza italiana nell'Africa sub-sahariana, a testimonianza dell'attenzione politica e della volontà dell'Italia di rilanciare il dialogo e la collaborazione con tale area in ambito non solo bilaterale ma anche sul piano regionale, europeo ed internazionale.

L'economia del Gabon si fonda sulle materie prime del settore minerario, in particolare petrolio (è uno dei principali Paesi africani produttori), manganese e sul legname. L'agricoltura riveste un'importanza limitata - è divenuta, infatti, la priorità dell'attuale Governo – e la maggior parte dei prodotti alimentari viene importata, nonostante il grande potenziale che il Paese offre in campo agricolo. Notevole sviluppo sta prendendo l'ecoturismo, segmento di mercato in cui il Gabon ha un interessante potenziale, dato che il territorio presenta una grande biodiversità, con immense foreste che coprono 1'80 per cento del territorio e molte specie di animali e piante.

Riguardo ai rapporti bilaterali, la presenza economica italiana è dominata dall'ENI che nel luglio 2014 ha effettuato un'importate scoperta nell'off-shore del Gabon a 13 chilometri dalla costa, a 50 chilometri dalla capitale. La produzione di circa 230.000 b/g posiziona il Gabon al quarto posto fra i Paesi africani produttori di petrolio. Il settore è l'asse portante dell'economia gabonese, contribuendo per circa il 44 per cento al PIL nazionale e rappresentando circa 1'83 per cento delle entrate derivanti dalle esportazioni. Oltre all'ENI è da menzionare la multinazionale vicentina CORA WOOD nel settore del legno, cui si sono aggiunti gli investimenti di Trevi spa nel settore delle infrastrutture stradali ed edilizie, di IVECO nel settore degli automezzi di trasporto militare e civile, di Selex (Finmeccanica) nel settore del sofware di sicurezza e, da ultimo, di altre imprese (IIG di Roma e Cooprogetti di Gubbio) nel settore edilizio. I settori bilaterali da approfondire sono: agribusiness, energie rinnovabili ed edilizia sostenibile.

L'interscambio bilaterale è in costante crescita, raggiungendo nel 2014, i 356 milioni di euro, ma il saldo della nostra bilan-

cia commerciale è tradizionalmente negativo, a causa dell'importazione di idrocarburi. Dall'analisi dell'interscambio dei primi 9 mesi del 2015 si ricava un *trend* di ulteriore crescita degli scambi (al 30 settembre, 450 milioni di Euro).

Gli Accordi in essere tra i due Paesi sono i seguenti: Accordo bilaterale sulla cooperazione militare e di difesa, firmato nel 2011. Da parte italiana l'iter di ratifica è in dirittura d'arrivo. Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, firmato nel 2011. Iter di ratifica in fase di avvio. Convenzione per evitare la doppia imposizione, firmato nel 1999. Iter di ratifica quasi completato da parte italiana. Accordo sull'esenzione dall'obbligo di visto d'ingresso per corto soggiorno per i titolari di passaporto diplomatico, in fase di negoziazione.

Il Gabon non è paese prioritario per la cooperazione italiana in base alle linee guida 2014-16, e gli ultimi interventi risalgono ad alcuni anni fa. L'Italia ha finanziato nel 2000 il programma, denominato «Sostegno allo sviluppo socio-sanitario della provincia della Ngouniè», per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di Euro, che è stato affidato all'ONG ALISEI. L'iniziativa è un progetto pilota per l'attuazione delle linee guida dettate dal Ministero della sanità del Paese in materia di «Primary Health Care» ed è rivolta a circa 80.000 abitanti, oltre ad 8.000 rifugiati dal vicino Congo; per completezza di informazione si ricorda che nel corso degli anni 80 sono stati finanziati due centri di formazione professionale.

In un recente incontro dell'Ambasciatore italiano in Gabon con il Ministro della Cultura, è nuovamente emerso il forte interesse gabonese di potersi avvalere di nostri specialisti nella gestione dei musei, alla luce degli sforzi in atto per un potenziamento ed ammodernamento delle strutture museali gabonesi, unitamente alla possibilità di formazione in Italia di studenti o di laureati nelle discipline artistiche, in particolare nelle arti plastiche, ceramica e porcellana.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori d'intervento dell'Accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Articolo 2: prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei rispettivi Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.

Articoli 3-4: impegnano ciascuna parte contraente a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni ed a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articoli 5-6: offrono, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le parti e favoriscono lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri nei settori menzionati all'articolo 1.

Articolo 7: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca della controparte.

Articolo 8: facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 9: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra gli enti radiotelevisi.

Articolo 10: favorisce lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.

Articolo 11: facilita la cooperazione nel campo delle arti visive, dello spettacolo, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi.

Articolo 12: promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici. Le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari, verranno concordati, volta per volta, tra le parti, in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 13: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 14: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 15: promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.

Articolo 16: istituisce una Commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione saranno individuati da ciascuna parte, volta per volta, compatibilmente alle risorse disponibili.

Articoli 17-19: stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie, la durata, le modifiche e l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 1, lettera f): Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica

Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale scientifico e tecnologico con questo paese centroasiatico: l'ultima intesa in tal senso, resasi obsoleta per gli intervenuti cambiamenti politici, risale al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

Lo scopo primario dell'Accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kyrgyzstan.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'Accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dello sport, delle politiche giovanili e dei *media*.

Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e 14 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

- (I) individuazione delle finalità dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle parti (articolo 1);
 - (II) settori di collaborazione:
- si favorisce la cooperazione bilaterale attraverso iniziative congiunte (articolo 2);

- università e ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia (articolo 3);
- istruzione (articolo 4), anche attraverso la concessione di borse di studio (articolo 5);
- cultura, spettacolo e tutela del patrimonio culturale e archeologico (articolo 6), anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte (articolo 7);
- media, sport e politiche giovanili (articolo 8);
- scienza, tecnologia (articolo 9) e uso della proprietà intellettuale (articolo 11);
- (III) organi e modalità di esecuzione della cooperazione culturale:
 - autorità coordinatrici (articolo 10);
- si istituisce un'apposita commissione mista col compito di redigere i programmi esecutivi (articolo 12);
- (IV) clausole di soluzione delle controversie (articolo 13), durata, entrata in vigore ed eventuale denuncia (articolo 14).
- Articolo 1, lettera g): Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento

Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L'Italia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale ap-

prendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia in Laos.

In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.

b) Illustrazione dell'articolato

L'articolo 1 stabilisce i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, volta ad una migliore conoscenza reciproca.

L'articolo 2 afferma la volontà delle due parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori. Tale articolo mira inoltre a favorire scambi di conoscenza ed esperienze nell'aggiornamento e formazione nell'area dell'informazione e dei suoi mezzi nell'ambito televisivo, radiofonico e filmico. Lo stesso articolo prevede altresì la collaborazione nell'ambito di traduzioni e di pubblicazioni sia in campo letterario che scientifico, finalizzata alla promozione della reciproca produzione letteraria e scientifica.

L'articolo 3 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: scienze di base (chimica, fisica, matematica eccetera), agricoltura, scienza della terra, tecnologia dell'informazione, energia ed ambiente, scienze della salute, biomedicina e biotecnologie, tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed altri settori che le parti concorderanno.

L'articolo 4 si incentra sulle attività di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, di seminari e di

altri eventi attinenti a scopi scientifici e tecnici. Prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di addestramento professionale e di corsi di aggiornamento, nonché ogni ulteriore forma di cooperazione che le parti potranno concordare.

L'articolo 5 mira a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, mediante progetti congiunti di ricerca e scavo, e mediante iniziative di restauro. Sono previste altresì la formazione di esperti nel campo, visite di conferenzieri e studiosi del settore e la partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.

L'articolo 6 si propone di favorire la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, in questo ultimo caso anche mediante l'adozione di intese dirette. Lo stesso articolo riguarda altresì visite di docenti, conferenzieri e studiosi nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati nei due Paesi.

L'articolo 7 esplicita la volontà delle due parti, fatti salvi i principi di reciprocità e nei limiti della disponibilità di fondi, a concedere borse di studio in favore di studenti e laureati dell'altro paese per compiere studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali accademie nel campo delle belle arti, dell'archeologia e della linguistica.

L'articolo 8 prevede, su base di reciprocità e nell'ambito delle risorse finanziarie delle parti contraenti, la facilitazione e la promozione di attività delle istituzioni culturali ad esse preposte.

L'articolo 9 incoraggia la cooperazione nel campo dello sport e gli scambi giovanili tra gli organismi competenti dei due Paesi.

L'articolo 10 afferma la volontà delle Parti contraenti di valutare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l'istituzione di una commissione mista preposta alla verifica della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed all'applicazione dei relativi Protocolli esecutivi.

L'articolo 11 indica nella Commissione mista l'organo deputato a definire le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo Accordo.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le modalità dell'entrata in vigore dell'Accordo ed esprimono la volontà delle parti sulla sua durata illimitata.

Articolo 1, lettera h): Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro rappresenta lo strumento giuridico per avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i due Paesi. Esso abrogherà il precedente Accordo firmato a Roma con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia il 3 dicembre 1960.

Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia, creatasi per i noti rivolgimenti storico-politici degli anni Novanta nei Balcani.

Come noto, l'impegno italiano nei confronti del Montenegro è di primaria importanza strategica, da un punto di vista sia politico che commerciale, e la cooperazione culturale ne è una delle chiavi di volta. Il Montenegro considera altresì l'Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea; l'Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei forti legami culturali tra i due Paesi. La cooperazione culturale e di istruzione ricopre infatti un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti

bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di una imprescindibile partecipazione a specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali e regionali.

Lo scopo principale dell'Accordo è di consolidare e di armonizzare i legami culturali e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro.

Per quanto attiene al settore strettamente culturale, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artisticoculturale, attraverso l'organizzazione eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

L'Accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili.

Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e 18 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

(I) – individuazione delle finalità dell'Accordo (articolo 1);

- (II) campi di collaborazione nei seguenti settori:
- cultura, ivi compresi i settori archivistico, bibliotecario e dei media, arte ed istruzione, con ampio riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nella più vasta accezione, (articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10);
- istruzione scolastica, professionale ed universitaria (articolo 3);
 - archivi e biblioteche (articolo 11);
- scambi giovanili ed attività sportive (articolo 12);
- cinema, mezzi di comunicazione ed editoria (articoli 6, 7);
- progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità, anche attraverso la concessione di borse di studio; la collaborazione per l'istruzione scolastica ed universitaria viene ampiamente dettagliata (articolo 3);
- tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci di contrasto al traffico illecito di beni culturali (articolo 9);
- sostegno alle attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (articolo 5);
- l'Accordo fa specifico e dettagliato riferimento alla salvaguardia dei diritti umani (articolo 14);
- (III) modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione:
- viene incoraggiata la cooperazione multilaterale, in ambito europeo in particolare nonché a livello regionale e locale; (articoli 6, 13);
- i programmi di cooperazioni verranno definiti dall'apposita commissione mista (articolo 15);
- (IV) clausole di entrata in vigore, di eventuali modifiche, di soluzione delle controversie, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (articoli 15, 16, 17, 18).

ARTICOLO 1, LETTERA I): ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 5 DICEMBRE 2006

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Le relazioni fra l'Italia e la Repubblica dominicana sono sempre state ottime e improntate ad una piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, confermata da numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. La Repubblica dominicana ha già espresso il proprio sostegno alla candidatura italiana ad un seggio non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il biennio 2017-2018 (le elezioni sono in programma all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, il prossimo 28 giugno).

L'ultima visita istituzionale italiana nella Repubblica dominicana ha avuto luogo nel novembre 2006, ad opera dell'allora Sottosegretario di Stato agli affari esteri Di Santo, che firmò l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Il recente accreditamento del nostro Ambasciatore nella Repubblica dominicana (residente a Panama), Marcello Apicella, e dell'Ambasciatore dominicano a Roma, Alba Cabral Peña Gómez, si inseriscono nel più ampio quadro di graduale rilancio delle relazioni bilaterali, dopo le problematiche emerse a seguito della chiusura, il 31 dicembre 2014, della nostra Ambasciata a Santo Domingo, nel quadro generale delle misure di *spending review* deliberate dal Governo.

Dal 2015 opera inoltre – presso la delegazione dell'Unione europea a Santo Domingo – una sezione distaccata dell'Ambasciata d'Italia a Panama, retta da un incaricato d'affari accreditato presso le autorità dominicane. È stata infine ridisegnata e rafforzata la rete consolare onoraria, per fornire una

efficace assistenza alla numerosa collettività italiana residente nel Paese.

In campo economico, l'imprenditoria italiana nella Repubblica dominicana è rappresentata da famiglie di vecchia immigrazione e da una varietà di micro imprese, principalmente a conduzione familiare. Sono altresì presenti grandi società italiane operanti nei settori strategici delle infrastrutture (Maire Tecnimont, Salini-Impregilo, Gruppo Ghella), della sicurezza e della difesa (Selex/Finmeccanica), della gestione dei servizi pubblici essenziali (Acea di Roma, per l'acqua, e OMB di Brescia, per i rifiuti solidi).

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mira a ravvivare le relazioni bilaterali in un settore nel quale non si registrano particolari attività o iniziative recenti. L'ultima in ordine temporale risale al 2005, allorché l'Italia è stata ospite d'onore alla VIII Edizione della Fiera internazionale del Libro di Santo Domingo.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori di intervento dell'Accordo: cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.

Articoli 2 e 3: riconoscono le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali partner dell'Accordo. Favorisce lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4: contempla la possibilità della partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi.

Articolo 5: prevede la possibilità di creare istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6: prevede la collaborazione nel settore dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

Articolo 7: offre borse di studio mediante programmi di attuazione dell'Accordo.

Articolo 8: prevede l'impegno allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articoli 9, 10 e 11: disciplinano la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.

Articolo 12: contempla la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

Articolo 13: prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14: disciplina lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15: impegna le parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16: instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17: prevede agevolazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività indicate nell'Accordo.

Articolo 18: contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà

intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19: contempla la istituzione di una commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20: disciplina la entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA L): ACCORDO TRA IL GO-VERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra Italia e Singapore, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Singapore è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito scientifico e tecnologico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché di migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

In tale contesto, seppure una collaborazione in materia sia già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra l'Italia e Singapore firmato nel 1990, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale che prevede la possibilità di finanziare progetti ed attività congiunti.

Illustrazione dell'articolato

L'articolo 1 dichiara che entrambi i Governi si impegneranno in attività di cooperazione nell'ambito delle scienze e della tecnologia, di comune accordo, a scopo pacifico ed a vantaggio reciproco.

L'articolo 2 stabilisce: 1) che le Parti promuovono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; 2) che nell'ambito di questo Accordo le Parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti/organismi di cooperazione; 3) che per enti di cooperazione si intendono qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa sul territorio di una delle parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito di questo Accordo; 4) che le forme di attività di cooperazione sulla base di questo Accordo possono essere: incontri di vario genere, incontri di esperti, discussione e scambio di informazioni nel campo scientifico e tecnologico di carattere generale o specifico allo scopo di individuare progetti e programmi; scambi di informazioni concernenti attività, politiche, norme e regolamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo; visite e scambi di carattere generale o specifico; realizzazione di programmi e progetti di cooperazione; altre forme di cooperazione individuate di comune Accordo tra le parti.

L'articolo 3 stabilisce che allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggiano e favoriscono i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.

Le attività di cooperazione avviate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica del 1990 tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, entrano a far parte dello stesso. In particolare, il presente Accordo

concerne la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra università in tema di alta formazione resta di competenza dell'Accordo del 1990. Quanto previsto dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore concernente la cooperazione in campo culturale, specificatamente gli articoli 1, 2 e 3, rimane in vigore, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.

L'articolo 4 prevede che, ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti possono decidere di istituire una Commissione congiunta composta da rappresentanti designati dalle Parti medesime le cui competenze possono includere l'attuazione, la supervisione del presente Accordo, nonché l'approvazione di programmi e di intese supplementari. Stabilisce altresì che la commissione congiunta si possa riunire alternativamente in Italia o a Singapore a scadenze decise di comune accordo.

L'articolo 5 stabilisce che le informazioni di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione del presente Accordo sono rese disponibili al pubblico da parte di entrambi i Governi attraverso i canali consueti e secondo le normali procedure degli enti coinvolti. I Governi terranno in dovuta considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione e che a tal fine si consulteranno ogniqualvolta sia necessario. I risultati derivanti dalla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo apparterranno ad entrambe le Parti e gli accordi relativi alla proprietà intellettuale risultante dalle attività di ricerca saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo con-

senso e secondo le condizioni della parte fornitrice.

L'articolo 6 stabilisce che le parti attueranno il presente Accordo conformemente alle leggi ed ai regolamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi dedicati in ciascun paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo.

L'articolo 7 stabilisce che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo siano risolte amichevolmente attraverso la consultazione e la negoziazione tra le parti per mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso delle parti per mezzo di protocolli addizionali o scambio di note diplomatiche da considerarsi parte integrante dell'Accordo. Stabilisce inoltre che l'entrata in vigore di eventuali emendamenti e revisioni avvenga conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 10 del presente Accordo.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 10 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le parti comunicano formalmente per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di terminare l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, affinché l'Accordo medesimo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che programmi e progetti intrapresi secondo il presente Accordo, non ancora completati al momento del termine dell'Accordo medesimo, nonché qualsiasi diritto o obbligazione derivante da impegni presi prima del termine dell'Accordo non ne siano pregiudicati.

ARTICOLO 1, LETTERA M): ACCORDO SULLA COO-PERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'I-STRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLO-GICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007

L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Roma il 16 aprile 2007 dall'On. Ministro Massimo D'Alema e dal Ministro degli Esteri srilankese Rohitha Bogollagama

La finalizzazione dell'intesa è nata dal desiderio di entrambe le parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza posttsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

Una volta in vigore, l'Accordo permetterà, tra l'altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse.

Il reciproco desiderio di promuovere e sviluppare attività che stimolino la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico viene citato nell'articolo

1 dell'Accordo. Con esso le parti riconoscono anche che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

L'articolo 2 impegna ciascuna Parte contraente a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse. A tal fine Italia e Sri Lanka promuoveranno lo cambio di docenti, lettori e ricercatori e promuoveranno gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte.

Con l'articolo 3 i due Paesi hanno concordato di favorire la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e di sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

L'articolo 4 stabilisce che le parti contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli Accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'intesa incoraggia la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo, così come l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articoli 5 e 6).

L'articolo 7 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse.

L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione in campo archeologico ed etnologico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni (articolo 8).

L'articolo 9 invita le Parti ad offrire reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

La collaborazione italo-srilankese viene estesa nell'articolo 10 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte e a proteggere il patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'articolo 11 sancisce che le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù. Il successivo articolo 12 le impegna a sostenere la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti, mentre con l'articolo 13 i due Paesi concordano di favorire la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati Accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa.

Con l'articolo 15 le Parti contraenti istituiscono una commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.

Ogni controversia tra le parti concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà risolta amichevolmente con con-

sultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici (articolo 16).

L'articolo 17 attribuisce all'intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia. Esso ne disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. Riconosce

inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o *in parte*, dell'Accordo stesso.

L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra Italia e Sri Lanka è stato firmato in lingua italiana, inglese e singalese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

RELAZIONE TECNICA

SINTESI DEGLI ONERI DERIVANTI DAL DISEGNO DI LEGGE

Il presente disegno di legge comporta oneri riassunti nella tabella che segue e dei quali viene fornita analitica evidenza nella presente relazione tecnica

	ACCORDO	2017	2018	dal 2019
a)	Camerun	230.000	230,000	240,560
b)	Corea del sud coop. culturale	180.000	180.000	190.450
c)	Corea del sud coop. scientifica	610.000	610.000	624.720
d)	Costa Rica	230.000	230.000	238.400
e)	Gabon	220.000	220.000	234.920
f)	Kirghizistan	135.000	135.000	139.620
g)	Laos	220,000	220.000	249.190
h)	Montenegro	160.000	160.000	163.760
i)	Repubblica Dominicana	90.000	90.000	101.880
I)	Singapore	440.000	440.000	449.000
m)	Sri Lanka	185.000	185,000	195.400
	ONERE TOTALE LEGGE	2.700.000	2.700.000	2.827.900

ARTICOLO 1, LETTERA A): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, FATTO A YAOUNDÉ IL 17 MARZO 2016".

ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, della danza, artistiche e del design	MIUR	€ 10.000
Contributi a università camerunensi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua di italiano	MAECI	€ 8.380
Contributi a scuole superiori camerunensi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 7.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 10 docenti camerunensi forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600
L'Italia può inviare in Camerun 10 docenti universitari: 10 biglietti A/R Roma/Yaoundé x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 20.000
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che l'Italia possa offrire annualmente 6 soggiorni di lunga durata (30 giorni), per un importo forfettario di massimo € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Camerun 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 ciascuno (*)	MAECI	€ 12.000
Contributi per sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse	MIUR	€ 15.000
	MIUR	€ 25.000
TOTALE	MIUR	€ 20.000
TOTALL	MAECI	€ 72.780
	MAECI	€ 12.000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 3

Non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO	
	PREVISIONE		
Concessione di borse di studio a studenti camerunensi per un massimo di 9 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile € 820)	MAECI	€ 7.380	
TOTALE	MAECI	€ 7.380	

Art. 5

ΑΤτινιτλ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 cd. a 2 esperti camerunensi (1 bibliotecario e 1 archivista) (*)(**)	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare in Camerun 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivista): 2 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 cd.) (*)	MIBACT	€ 4.000
TOTALE	MIBACT	€ 1.920
TOTALLE	MIBACT	€ 4,000

^(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Art.6

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBACT	€ 10.000
TOTALE	MIBACT	€ 10,000

Art. 7

Le attività di cui all'art.7 non comportano oneri a carico del bilancio statale, in quanto la collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. L'unica attività richiesta alle amministrazioni competenti è un'attività di incoraggiamento, che verrà svolta in modalità esclusivamente telematica (bilancio MIBACT, cap. 6530).

11160	1114,0			
ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO		
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale scientifico e tecnologico	MAECI	€ 1,000		
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia	MIBACT	€ 1,000		
TOTALE	MAECI	€ 1.000		
TOTALE	MIBACT	€ 1.000		

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 9

ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso	MAECI	€ 30.000
iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico		
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative	MIBACT	€ 15.000
di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza		0 10.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo	MIBACT	€ 1.920
scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 camerunensi un		
soggiorno di 4 giorni, forfettariamente quantificato in € 480 cd (*) (**)	3 (TD 4 (CT)	5.0.000
Si prevede l'invio a Yaoundé di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 ciascuno (*)	MIBACT	€ 8.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBACT	€ 10,000
	MAECI	€ 30,000
TOTALE	MIBACT	€ 26.920
	MIBACT	€ 8,000

^(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Art. 10

ΑΤΤΙVΙΤλ	STATO DI	I MPORTO
	PREVISIONE	
Cooperazione tra istituzioni nel settore dello sport.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10,000

Art. 11

Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale poiché prevede soltanto la possibilità di partecipare a manifestazioni organizzate dall'altra Parte, partecipazione che viene normalmente assicurata tramite il personale presente presso le rappresentanze diplomatiche in loco.

Art. 12

Dalle previsioni dell'art. 12 non derivano oneri a carico del bilancio statale in quanto le amministrazioni pubbliche competenti si limiteranno a favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative.

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente	MAECI	€ 5.280
in Italia e in Camerun ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 4 dirigenti in Camerun nel 2019, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:		€ 2.640
- Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120	MIUR	€ 2.640

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art.1	129.780	129.780	129.780
Art, 3	/	1	1
Art. 4	7.380	7.380	7.380
Art.5	5.920	5.920	5.920
Art. 6	10.000	10.000	10.000
Art. 7	/	1	/
Art, 8	€ 2,000	€ 2.000	€ 2,000
Art, 9	64.920	64.920	64,920
Art. 10	10.000	10.000	10,000
Art, 11	/	7	/
Art, 12	/	1	/
Art. 13	/	1	10.560
TOTALE	230.000	230.000	240.560

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	133,160	133.160	138.440
MIUR	45.000	45.000	47.640
MIBACT	51.840	51.840	54.480
TOTALI	230.000	230,000	240.560

ARTICOLO 1, LETTERA B): "ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005".

Art. 3

120.51			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo	
Contributi a università coreane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 12.190	
Contributi a enti e istituzioni coreani per la formazione e l'aggiornamento di docenti locali di lingua italiana	MAECI	€ 15,000	
Spese per forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo ad università coreane quale supporto per l'insegnamento dell'italiano	MAECI	€ 2,000	
TOTALE	MAECI	€ 29.190	

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista ogni tre anni l'invio di una missione in Corea di 2 dirigenti, 1 del MAECI e 1 del MIUR per 4 giorni con i seguenti oneri (di cui la prima	MAECI	€ 2.090
sarà nel 2019): - viaggio: 2 biglietti A/R Roma/Seoul (€ 1.400 x 2 pp): € 2.800 - pernottamento (€ 150 x 3 gg x 2 pp): € 900 - vitto (€ 60 x 4 gg x 2 pp): € 480	MIUR	€ 2,090

Art. 5

L'articolo non genera nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale poiché le attività ivi previste verranno svolte solo in presenza di fondi disponibili, come specificato nel testo del medesimo articolo. Anche per quanto riguarda l'istituzione di un istituto di cultura coreano nel territorio italiano e le possibili agevolazioni rispetto alle sue attività non si prevedono nuovi oneri, poiché l'istituzione di tali istituti è regolata direttamente dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Finanziamento di accordi interuniversitari	MIUR	€ 15.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 5 docenti e ricercatori coreani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 4.800
L'Italia può inviare in Corea 5 docenti e ricercatori italiani: 5 biglietti A/R Roma/Seoul per € 1.400 cd. (*)	MIUR	€ 7,000
	MAECI	€ 4.800
TOTALE	MIUR	€ 15,000
	MIUR	€ 7,000

^(*) Per gli scambi docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive con iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 45,000
TOTALE	MAECI	€ 45,000

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo	
Per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri, per l'invio a Seoul di una delegazione di 3 rappresentanti italiani per 6 giorni: - viaggio per 3 biglietti A/R Roma/Seoul (€1.400 x 3 pp): € 4.200 -pernottamento (€150 x 5 gg x 3 pp): € 2.250 -vitto (€ 60 x 6 gg x 3 pp): € 1.080	MIBACT	€ 7.530	
Realizzazione di eventi di interesse reciproco nella cinematografia	MIBACT	€ 15.000	
TOTALE	MIBACT	€ 15,000	
TOTALE	MIRACT	€ 7 530	

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Concessione di premi e contributi volti a promuovere in Corea la traduzione e la pubblicazione del libro italiano	MAECI	€ 7.000
TOTALE	MAECI	€ 7.000

Art. 10

L'articolo 10 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale in quanto la collaborazione tra le autorità governative dei due Paesi verrà svolta, come da competenza istituzionale, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite i canali diplomatici.

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per promuovere la collaborazione tra musei e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a un esperto e un bibliotecario coreani, forfettariamente quantificati in \mathfrak{E} 960 a persona per soggiorno (*) (**).	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare in Corea un esperto e un bibliotecario italiani (2 biglietti A/R Roma/Seul per € 1.400 ciascuno) (*) (**).	MIBACT	€ 2.800
	MIBACT	€ 1.920
	MIBACT	€ 2.800

^(*) Per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Si precisa che gli auspici di cooperazione diretta tra istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa (bilancio MIBACT, cap. 2066, 2068, 5654, 7224, 7433, 7460).

Art. 12

Le attività relative alla cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia di cui al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (bilancio MIBACT, cap. 1292, 2066, 5654, 7360, 7433, 7502), pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Concessione di borse di studio a studenti coreani per un massimo di 18 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 14.760
TOTALE	MAECI	€ 14.760

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 14

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 15

Si precisa che gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa (bilancio MIUR, cap. 1473, 1509; bilancio MAECI, cap. 2471, 3341, 3366, 2301).

Art, 16

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili	MAECI	€ 30,000
TOTALE	MAECI	€ 30.000

Art. 17

Gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di scambio e collaborazione promosso dalle Parti contraenti nel settore della filmografia, della radio e della televisione, di cui al presente articolo saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 18

L'impegno delle Parti contraenti a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione cultuale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due Paesi e quelle di un Paese terzo di cui al presente articolo resta subordinato alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19

4.01.07			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà	MAECI	€ 2,090	
alternativamente in Italia e in Corea ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 3 dirigenti in Corea nel 2019, di cui 1 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del	MIUR	€ 2,090	
MIBACT per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.400 x 3 biglietti A/R Roma/Seoul): € 4.200 - Pernottamento (€ 150 x 3 gg x 3 pp): € 1.350 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720	MIBACT	€ 2.090	

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art. 3	€ 29.190	€ 29.190	€ 29.190
Art. 4	1	/	€ 4.180
Art, 6	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800
Art. 7	€ 45.000	€ 45.000	€ 45,000
Art. 8	€ 22.530	€ 22.530	€ 22.530
Art, 9	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Art. 11	€ 4.720	€ 4.720	€ 4.720
Art, 13	€ 14.760	€ 14.760	€ 14.760
Art. 16	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Art, 19	1	1	€ 6.270
TOTALE	€ 180.000	€ 180.000	€ 190.450

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	130.750	130.750	134.930
MIUR	22.000	22.000	26.180
MIBACT	27.250	27.250	29.340
TOTALI	180.000	180.000	190.450

ARTICOLO 1, LETTERA C): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007".

Articoli 2 e 3

Gli articoli 2 e 3 non comportano, di per sé, oneri a carico del bilancio pubblico in quanto contengono auspici di collaborazione, peraltro già rientranti nei normali compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte (bilancio MAECI, cap. 2471, 2619, 2760, 1300; bilancio MIUR, cap. 1350, 1659) e delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Inoltre, l'attività da essi prevista trova specifica attuazione attraverso le disposizioni degli articoli di seguito indicati nella presente relazione tecnica.

Art. 5, punti a), b), e)

Αττινιτλ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 giorni a 20 docenti e ricercatori coreani, forfettariamente quantificati in € 1.200 cd (*) (**)	MAECI	€ 24.000
Sulla base di analoghe iniziative di accordi precedenti, l'Italia può offrire 20 soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 cd.) (*) (***)	MAECI	€ 26.000
L'Italia può inviare in Corea 20 docenti e ricercatori italiani: 20 biglietti A/R Roma/Seoul x € 1.400 cd. (*)	MAECI	€ 28.000
TOTALE	MAECI	€ 50.000
IUIALE	MAECI	€ 28.000

^(*) Per gli scambi di esperti, docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 5, punti c), d), e), f), g)

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 250,000
Contributi per l'utilizzo di strutture di ricerca avanzata e la collaborazione per corsi di formazione	MAECI	€ 154.120
Concessione di borse di studio a ricercatori coreani per 34 mensilità del valore di € 820 cd. (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 27.880
Finanziamento di progetti di ricerca congiunti	MIUR	€ 100.000
TOTALE	MAECI MIUR	€ 432.000 € 100.000

Art. 6

Per "benefici" da mettere a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi, di cui al secondo comma del presente articolo, sono da intendersi ogni facilitazione consentita dalla legislazione vigente del Paese ospitante che assicuri il buon esito delle attività di cui all'articolo 5. Avendo tale previsione carattere meramente non discriminatorio e non innovativo dell'ordinamento interno, da essa non discendono nuovi o maggiori oneri.

Art. 7

L'articolo 7, in relazione allo scambio di informazione tecnologica e al trasferimento tecnologico dei risultati derivanti dall'attività di collaborazione, prevede a carico delle Parti del presente accordo una mera attività di facilitazione, impegnandosi a non ostacolare o contrastare gli scambi stessi. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito, invece, a quanto riportato nell'<u>Annesso</u> sulla proprietà intellettuale, il paragrafo 2.2.3 prevede l'ipotesi in cui il progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta da nessuna delle leggi in vigore nei Paesi delle Parti contraenti e dispone che, in tal caso, si determini la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso un'apposita commissione. Ipotizzando che si la stessa si riunisca

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si tenga nel 2019 in Corea, si riportano i relativi oneri nella seguente tabella.

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Invio in missione in Corea di due ricercatori e due funzionari di livello dirigenziale italiani, per 5 giorni: - Viaggio (€ 1.400 x 4 biglietti A/R Roma/Seoul): € 5.600	MAECI	€ 8,720
- Pernottamento (€120 x 4 gg x 4 pp): € 1.920 - Vitto (€ 60 x 5 gg x 4 pp): € 1.200		

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista per la scienza e la tecnologia incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Corea ogni tre anni. Nell'ipotesi di <u>un</u> solo incontro nel corso del 2019, che comporti l'invio in missione in	MIUR	€ 2.000
Corea di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.400 x 3 biglietti A/R Roma/Seoul): € 4.200 - Pernottamento (€120 x 3 gg x 3 pp): € 1.080 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720	MAECI	€ 4.000

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Anno	2017	2018	dal 2019
Art. 5	610.000	610.000	610.000
Art. 7 - Annesso, par. 2.2.3	1	1	8.720
Art. 8	1	/	6.000
TOTALE	610.000	610.000	624.720

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	510.000	510.000	522.720
MIUR	100.000	100.000	102.000
TOTALI	610.000	610.000	624.720

ARTICOLO 1, LETTERA D): "ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO ROMA IL 27 MAGGIO 2016".

Art. 2

111 0, 2			
ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Contributi ad istituzioni universitarie costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 4,440	
Contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria e AFAM	MIUR	€ 40.000	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 docenti costaricani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 1.920	
L'Italia può inviare in Costa Rica 2 docenti universitari; 2 biglietti A/R Roma/San Josè x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000	
Contributi a scuole superiori costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 4.000	
Contributi ad enti e istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento per docenti di italiano	MAECI	€ 1,000	
	MAECI	€ 11.360	
TOTALE	MIUR	€ 40,000	
	MIUR	€ 3.000	

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 gg., forfettariamente quantificati in € 960cd. a 2 esperti costaricani (1 archivista e 1 bibliotecario) (*)(**)	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare in Costa Rica 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivista): 2 biglietti A/R Roma/San Josè per € 1.500 cd. (*)	MIBACT	€ 3.000
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBACT	€ 10,000
TOTALE	MIBACT MIBACT	€ 11.920 € 3,000

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 5

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché la promozione delle attività delle istituzioni culturali e scientifiche resta subordinata alla sottoscrizione di accordi specifici e alla presenza di fondi disponibili.

AIL V			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Per favorire la conoscenza dei sistemi scolastici e universitari e dei rispettivi titoli di studio, l'Italia annualmente può offrire soggiorni di 8 gg. a 2 esperti costaricani forfettariamente quantificati in € 960 cd (*)(**)	MIUR	€ 1.920	
L'Italia può inviare annualmente 2 esperti in Costa Rica (2 biglietti A/R Roma/San Josè x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000	
TOTALE	MIUR	€ 1.920	
IOIALL	MIUR	€ 3.000	

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

- (*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.
- (**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

Le attività di cui all'art.7 non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di informazioni e documentazione che ordinariamente si svolgono in modalità telematica.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 9 mensilità di borse di studio del valore di € 820 cd. (Borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Collaborazione nel campo dell'editoria mediante la concessione di premi e contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di libri italiani.	MAECI	€ 500
TOTALE	MAECI	€ 500

Art. 10

ΑΤΠΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema.	MAECI	€ 30,000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro.	MIBACT	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 rappresentanti costaricani soggiorni di 4 giorni, forfettariamente quantificati in € 480 ciascuno (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
Si prevede l'invio a San Josè di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/San Josè per € 1.500 ciascuno	MIBACT	€ 6.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBACT	€ 10,000
TOTALE	MAECI	€ 30,000
	MIBACT	€ 26,920
	MIBACT	€ 6,000

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 11

Gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di collaborazione promossa dalle Parti contraenti nel settore della radio e della televisione, di cui al presente articolo, saranno posti a carico degli stessi enti direttamente interessati alla realizzazione di tali iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 12

Le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 e le altre forme di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale previste al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni, pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato (bilancio MAECI cap. 2471; bilancio MIBACT cap. 1018, 1096, 1020). Lo stesso dicasi per gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione delle disposizioni presenti nella Convezione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali citata all'art.1. e di quelli derivanti dalle

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Convenzioni UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, menzionate all'art.16.

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	LWFORTO
Cooperazione nel settore della gioventù e dello sport	MAECI	€ 15.000
TOTALE	MAECI	€ 15.000

Art. 14

Gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà civili e politiche nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo, non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 15

ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi volti a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse.	MAECI	€ 30,000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico e tecnologico	MIUR	€ 30,000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
TOTALE	MIUR	€ 30.000

Art. 16

ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 18

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché le attività previste dal presente articolo sono subordinate alla sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà	MAECI	€ 4,200
alternativamente in Italia e in Costa Rica ogni tre anni. Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 2019 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del	MIUR	€ 2.100
MIUR e 1 del MIBACT per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/San Josè): € 6.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MIBACT	€ 2.100

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art. 2	€ 54.360	€ 54.360	€ 54,360
Art. 3	€ 14.920	€ 14.920	€ 14.920
Art, 6	€ 4.920	€ 4.920	€ 4.920
Art. 8	€ 7.380	€ 7.380	€ 7.380
Art, 9	€ 500	€ 500	€ 500
Art, 10	€ 62.920	€ 62.920	€ 62.920
Art. 13	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Art. 15	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Art. 16	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Art,19	/	/	€ 8.400
TOTALE	€ 230.000	€ 230.000	€ 238.400

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero		Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019	
MAECI	€ 104.240	€ 104.240	€ 108.440	
MIUR	€ 77.920	€ 77.920	€ 80.020	
MIBACT	€ 47.840	€ 47.840	€ 49.940	
TOTALI	230.000	230.000	238.400	

ARTICOLO 1, LETTERA E): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011".

Art. 4

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di attività svolte dalle competenti amministrazioni in via telematica.

Art. 5

11100		
ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI	Importo
	PREVISIONE	
Si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 48 mensilità di borse	MAECI	€ 39.360
di studio del valore di € 820 cd. (borsellino mensile unitario € 820)		
TOTALE	MAECI	€ 39,360

Art. 6

111 to U			
Αττινιτλ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 10 soggiorni di ricerca di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600	
L'Italia può inviare in Gabon 10 docenti universitari. (10 biglietti A/R Roma/Libreville x € 3.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 30.000	
Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	€ 50.000	
	MAECI	€ 9.600	
TOTALE	MIUR	€ 30.000	
	MIUR	€ 50.000	

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 8

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di attività svolte dalle competenti amministrazioni in via telematica.

Art. 9

Dalle previsioni dell'articolo 9, che esprime auspici di collaborazione nel campo della radio-diffusione e della televisione, non derivano oneri a carico del bilancio statale.

Art. 10

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale ed eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione dell'articolo 10 saranno finanziati con gli stanziamenti ordinari di bilancio dell'Amministrazione competente.

Art. 11

ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 37.090
Collaborazione in campo cinematografico con l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo di 5 dirigenti x 7 giorni: - Viaggio (€ 3.000 x 5 biglietti A/R Roma/Libreville): € 15.000 - Pernottamento (€150 x 6 gg x 5 pp) € 4.500 - Spese di vitto (€ 70 x 7 gg x 5 pp): € 2.450	MIBACT	€ 21.950
Realizzazione di eventi nel settore dalla cinematografia	MIBACT	€ 12.000
	MAECI	€ 37.090
TOTALE	MIBACT	€ 12.000
	MIBACT	€ 21.950

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 14

Dalle previsioni dell'articolo 14, che esprime auspici di collaborazione nel campo del giornalismo, non derivano oneri a carico del bilancio statale.

Art. 15

ΑΤΠνιτλ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per accordi di cooperazione tra università	MIUR	€ 20.000
TOTALE	MIUR	€ 20.000

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare e redigere i Programmi Esecutivi che si riunisce ogni tre anni alternativamente in Italia e in Gabon. Nell'ipotesi dell'invio in missione	MAECI	€ 7,460
nel 2019 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 2 del MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:		
 Viaggio (€ 3.000 x 4 biglietti A/R Roma/Libreville): € 12.000 Pernottamento (€150 x 3 gg x 4 pp) € 1.800 Spese di vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120 	MIUR	€ 7.460

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art. 4	/	1	1
Art.5	39.360	39.360	39.360
Art. 6	89.600	89.600	89.600
Art. 9	/	/	/
Art, 11	71.040	71.040	71.040
Art. 14	/	1	/
Art, 15	20.000	20.000	20.000
Art, 16	/	/	14.920
TOTALE	220.000	220.000	234,920

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	86.050	86.050	93.510
MIUR	100,000	100.000	107.460
MIBACT	33.950	33.950	33.950
TOTALI	220.000	220.000	234.920

ARTICOLO 1, LETTERA F): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013".

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi a università kirghise per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 10.000
Collaborazione tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiori mediante gli accordi di cooperazione interuniversitaria	MIUR	€ 20.000
Collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, coreutiche, artistiche e del design, anche inerenti alla produzione artistica, compresa la stipula di programmi congiunti e di accordi di mobilità di studenti e docenti	MIUR	€ 20.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione interuniversitaria, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di studio di 8 giorni a 3 docenti e ricercatori universitari kirghisi, forfettariamente quantificati in € 960 per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 2.880
L'Italia può inviare nella Repubblica kirghisa 3 docenti o ricercatori universitari italiani: 3 biglietti A/R Roma/Bishkek per € 1.000 (*)	MIUR	€ 3,000
TOTALE	MAECI	€ 12.880
	MIUR	€ 40,000
	MIUR	€ 3,000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 4

ΑΤΠΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Allo scopo di promuovere la collaborazione nel settore dell'educazione scolastica, attraverso lo scambio di esperti, docenti e allievi, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 docenti e 2 studenti, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 3.840
L'Italia può inviare in Kirghizistan 2 docenti e 2 studenti (4 biglietti A/R Roma/Bishkek/Roma per € 1.000 ciascuno) (*) (**)	MIUR	€ 4.000
TOTALE	MAECI MIUR	€ 3.840 € 4,000

^(*) Per gli scambi, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 5

12140		
ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti kirghisi per un massimo di 6 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 4.920
TOTALE	MAECI	€ 4.920

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 6

ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 15,000
Concessione di premi e contributi volti a promuovere in Kirghizistan per la traduzione e la pubblicazione del libro italiano	MAECI	€ 3.040
Allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a un bibliotecario e un archivista kirghisi, forfettariamente quantificato in € 960 (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare in Kirghizistan un bibliotecario e un archivista (2 biglietti A/R Roma/Bishkek/Roma per € 1.000 ciascuno) (*) (**)	MIBACT	€ 2,000
	MAECI	€ 18.040
TOTALE	MIBACT MIBACT	€ 1.920 € 2.000

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 7

L'articolo 7 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili, compresa l'organizzazione di viaggi didattici, concorsi ed altre iniziative ritenute opportune*	MAECI	€ 20.000
TOTALE	MAECI	€ 20.000

^{*} La somma messa a disposizione per gli scambi giovanili ed altre iniziative nel settore dello sport e delle politiche giovanili di cui al presente articolo comprende anche l'eventuale partecipazione a corsi, conferenze e seminari sul tema.

Art. 9

111 (1)			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Contributi per sostenere progetti di ricerca bilaterali	MAECI	€ 10.000	
Allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti di congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni a 2 docenti e ricercatori kirghisi, forfettariamente quantificati in massimo € 1.200 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 2.400	
L'Italia può inviare in Kirghizistan 2 docenti e ricercatori italiani: 2 biglietti A/R Roma/Bishkek/Roma per € 1.000 cd. (*)	MAECI	€ 2.000	
Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	€ 10.000	
TOTALE	MAECI MAECI MIUR	€ 12.400 € 2.000 € 10.000	

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 12

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e dell'istruzione e di redigere i	MAECI	€ 3,080
Programmi Esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e nella Repubblica Kirghisa ogni tre anni. Nell'ipotesi di <u>un incontro nel corso</u>		
del 2019, che comporti l'invio in missione a Bishkek di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:	MIUR	€ 1.540
- Viaggio (€ 1.000 x 3 biglietti A/R Roma/Bishkek): € 3.000		0.00.10
 Pernottamento (€ 100 x 3 gg x 3 pp): € 900 Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720 		

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art. 3	€ 55.880	€ 55.880	€ 55.880
Art, 4	€ 7.840	€ 7.840	€ 7.840
Art.5	€ 4.920	€ 4.920	€ 4.920
Art. 6	€ 21.960	€ 21.960	€ 21.960
Art. 8	€ 20.000	€ 20.000	€ 20,000
Art, 9	€ 24.400	€ 24.400	€ 24,400
Art. 12	/	7	€ 4.620
TOTALE	€ 135,000	€ 135.000	€ 139.620

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	74.080	74.080	77.160
MIUR	57.000	57.000	58.540
MIBACT	3.920	3.920	3.920
TOTALI	135.000	135.000	139.620

ARTICOLO 1, LETTERA G): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE E DEMOCRATICA DEL LAOS NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BANGKOK IL 17 FEBBRAIO 2003".

Art. 2

Alt, 2			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Collaborazione nel campo delle arti, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 20.000	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni ad 1 esperto archivista laotiano, forfettariamente quantificato in € 960 (*) (**)	MIBACT	€ 960	
L'Italia può inviare in Laos 1 esperto archivista italiano (1 biglietto A/R Roma/Vientiane x € 3.000) (*)	MIBACT	€ 3.000	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni ad 1 esperto bibliotecario laotiano, forfettariamente quantificato in € 960 (*) (**)	MIBACT	€ 960	
L'Italia può inviare in Laos 1 esperto bibliotecario italiano (1 biglietto A/R Roma/Vientiane x € 3.000) (*)	MIBACT	€ 3.000	
Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche nonché per la produzione, il doppiaggio o la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive, destinate ai mezzi di comunicazione di massa	MAECI	€ 500	
kojeh sumunikolish sastani olish sastani olimistasi.	MAECI	€ 20.500	
TOTALE	MIBACT	€ 1.920	
	MIBACT	€ 6.000	

^(*) Per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Artt. 3 e 4

Mtt. 5 t 7		
ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di studio di 10 giorni (soggiorni di breve durata) a 10 docenti o ricercatori universitari laotiani, forfettariamente quantificati in € 1.200 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 12.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di studio di 30 giorni (soggiorni di lunga durata) a 10 docenti o ricercatori universitari laotiani, forfettariamente quantificati in € 1.300 a persona per soggiorno (*) (***)	MAECI	€ 13.000
L'Italia può inviare in Laos 10 docenti o ricercatori universitari (10 biglietti A/R Roma/ Vientiane x € 3.000 ciascuno) (*)	MAECI	€ 30.000
Contributi per sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 25.000
Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	€ 25.000
	MAECI	€ 30.000
TOTALE	MAECI	€ 50.000
	MIUR	€ 25,000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 5

STATO DI PREVISIONE	IMPORTO		
MIBACT	€ 15.000		
MIBACT	€ 3.840		
MIBACT	€ 12.000		
MIBACT	€ 12.000 € 18.840		
	MIBACT MIBACT MIBACT		

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 6

ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per confrontare i rispettivi ordinamenti scolastici e promuovere la collaborazione nell'ambito dell'istruzione, l'Italia prevede di inviare nel 2019 in Laos una delegazione composta da due dirigenti MIUR e	MAECI	€ 4.170
un dirigente MAECI per 6 giorni : - Viaggio (€ 3.000 x 3 biglietti A/R Roma/Vientianie): € 9.000 - Pernottamento (€150 x 5 gg x 3 pp) € 2.250 - Spese di vitto (€ 70 x 6 gg x 3 pp): € 1.260.	MIUR	€ 8.340
Per favorire la collaborazione accademica bilaterale, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di ricerca di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 2.880
L'Italia può inviare in Laos 3 docenti universitari (3 biglietti A/R Roma/ Vientiane x € 3.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 9.000
Contributi per accordi di cooperazione tra università	MIUR	€ 25.000
	MAECI	€ 2.880
TOTALE	MAECI	€ 4.170
	MIUR	€ 25.000
	MIUR	€ 17.340

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art.

AIL, /			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Si prevede che l'Italia possa assegnare annualmente borse di studio a studenti laotiani per 9 mensilità totali con i seguenti oneri: borsellino mensile unitario di € 820		€ 7.380	
TOTALE	MAECI	€ 7.380	

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Per promuovere la diffusione della lingua italiana in Laos, l'Italia prevede	MAECI	€ 1.480
di inviare forniture librarie, materiale didattico e audiovisivo.		
TOTALE	MAECI	€ 1.480

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 9

ΑΤΤΙΝΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributo per incentivare la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare e redigere i Programmi Esecutivi che si riunisce ogni tre anni alternativamente in Italia e in Laos. Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 2019 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 2 del MIUR per 6 giorni, la	MAECI	€ 8.340
relativa spesa viene così quantificata : - Viaggio (€ 3.000 x 4 biglietti A/R Roma/Vientiane): € 12.000 - Pernottamento (€150 x 5 gg x 4 pp) € 3.000 - Spese di vitto (€ 70 x 6 gg x 4 pp): € 1.680	MIUR	€ 8.340

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art, 2	28,420	28.420	28,420
Artt. 3 e 4	105.000	105.000	105.000
Art, 5	30.840	30.840	30.840
Art, 6	36.880	36.880	49.390
Art. 7	7.380	7.380	7.380
Art. 8	1.480	1.480	1.480
Art. 9	10.000	10.000	10.000
Art. 10	- I	/	16.680
TOTALE	220.000	220.000	249,190

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

na:	Totale oneri		
Ministero	2017	2018	dal 2019
MAECI	122.240	122.240	134.750
MIUR	59,000	59.000	75.680
MIBACT	38.760	38.760	38.760
TOTALI	220.000	220.000	249.190

ARTICOLO 1, LETTERA H): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A ROMA IL 15 APRILE 2014".

Art. 2

131 G 2			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Contributi per la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico	MIBACT	€ 20.000	
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 rappresentanti montenegrini un soggiorno di 4 giorni, forfettariamente indicato in € 480 ciascuno (*) (**)	MIBACT	€ 1.920	
Si prevede l'invio annuale a Podgorica di 4 artisti italiani: 4 biglietti non rimborsabili A/R Roma/Podgorica per € 400 (*)	MIBACT	€ 1.600	
TOTALE	MIBACT	€ 21.920	
TOTALE	MIBACT	€ 1.600	

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 3

ΑΤΠΥΙΤΆ	STATO DI	Importo
	PREVISIONE	G 10 000
Contributi a scuole montenegrine per promuovere la diffusione della	MAECI	€ 10.000
lingua e della cultura italiana nelle scuole		0.40.000
Contributi a scuole montenegrine per la realizzazione di corsi e	MAECI	€ 10.000
seminari di formazione ed aggiornamento di docenti di lingua italiana		
Contributi a università montenegrine per la creazione e il	MAECI	€ 5.000
funzionamento di cattedre di lingua italiana		
Sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede di offrire	MIUR	€ 2.880
annualmente 3 soggiorni di 8 giorni ad assistenti di lingua presso le		
rispettive scuole, per un importo forfettario di € 960 ciascuno (*) (**)		
Si prevede che l'Italia possa inviare a Podgorica 3 assistenti di lingua:	MIUR	€ 1.200
3 biglietti A/R Roma/Podgorica (€ 400 x 3pp) (*)		
Borse di studio a studenti montenegrini di € 820 per un totale di 18	MAECI	€ 14.760
mensilità (borsellino mensile unitario di € 820)		
Contributi per ricerche congiunte su temi di reciproco interesse e per lo	MIUR	€ 2.000
scambio di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche		
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la	MIUR	€ 3.840
cooperazione interuniversitaria, l'Italia può offrire annualmente		
soggiorni di studio di 8 giorni a 4 docenti e ricercatori universitari		
slovacchi, forfettariamente quantificati in € 960 per soggiorno (*) (**)		
L'Italia può inviare a Podgorica 4 docenti o ricercatori universitari	MIUR	€ 1.600
italiani: 4 biglietti A/R Roma/Podgorica x € 400 (*)		
Cooperazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali,	MIUR	€ 10.000
artistiche, archeologiche e del design, per realizzare progetti congiunti		
a sostegno della mobilità ed alla partecipazione di programmi europei		
	MAECI	€ 39,760
TOTALE	MIUR	€ 18.720
	MIUR	€ 2.800

^(*) Per gli scambi di esperti, docenti e ricercatori, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Contributi per attività di restauro, studio e tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico	MIBACT	€ 10.000
TOTALE	MIBACT	€ 10.000

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Sostegno ad attività di promozione culturale	MAECI	€ 20.000
TOTALE	MAECI	€ 20.000

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 20,000
TOTALE	MAECI	€ 20,000

Art. 7

11144 /		
ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Concessione di premi e contributi volti a promuovere in Montenegro la	MAECI	€ 4.480
traduzione e la pubblicazione del libro italiano		
TOTALE	MAECI	€ 4.480

Art. 8

Le attività di cui all'art. 8 non comportano oneri a carico del bilancio statale. La collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. Le amministrazioni competenti si impegnano solo a favorire questa collaborazione (cosa che avverrà in modalità esclusivamente telematica) ed a non ostacolarla o contrastarla in alcun modo.

Art. 9

L'articolo 9 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020). Le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (cap. 2471 bilancio MAECI), pertanto anch'esse non determinano nuovi oneri a carico dello Stato

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la	MIBACT	€ 1.920
collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, l'Italia può		
offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati		
in € 960 ciascuno, a 2 esperti montenegrini (un archivista e un		
bibliotecario) (*) (**)		
L'Italia può inviare in Montenegro 2 esperti italiani (1 archivista e 1	MIBACT	€ 800
bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma/Podgorica x € 400 cd (*)		
TOTALE	MIBACT	€ 800
TOTALE	MIBACT	€ 1.920

^(*) Per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Art. 12

ATTIVITÀ	STATO DI	I MPORTO
	PREVISIONE	
Cooperazione nel settore degli scambi giovanili e dello sport	MAECI	€ 15,000
TOTALE	MAECI	€ 15.000

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni e non alle notti.

Art. 14

ΑΤΠΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Organizzazione di seminari, conferenze e attività specifiche nel settore	MAECI	€ 3.000
dei diritti umani		
TOTALE	MAECI	€ 3,000

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e dell'istruzione e di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e nella	MAECI	€ 1.880
Montenegro ogni tre anni. Nell'ipotesi di <u>un incontro nel corso del 2019</u> , che comporti l'invio in missione a Podgorica di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIBACT e 1 del MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:	MIUR	€ 940
- Viaggio (€ 400 x 4 biglietti A/R Roma/Podgorica): € 1.600 - Pernottamento (€100 x 3 gg x 4 pp): € 1.200 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MIBACT	€ 940

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Articolo	2017	2018	dal 2019
Art. 2	23.520	23.520	23.520
Art. 3	61.280	61.280	61.280
Art, 4	10.000	10.000	10.000
Art. 5	20.000	20.000	20.000
Art. 6	20.000	20.000	20.000
Art. 7	4.480	4,480	4.480
Art. 8	/	1	1
Art. 9	/	1	1
Art. 11	2.720	2.720	2.720
Art, 12	15.000	15.000	15.000
Art, 14	3.000	3.000	3.000
Art. 15	/	1	3.760
TOTALE	160.000	160.000	163.760

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

34' 11	Totale oneri		
Ministero -	2017	2018	dal 2019
MAECI	102.240	102,240	104.120
MIUR	21.520	21.520	22,460
MIBACT	36.240	36.240	37.180
TOTALI	160.000	160.000	163.760

ARTICOLO 1, LETTERA Î): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 5 DICEMBRE 2006".

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Contributi per accordi di cooperazione universitaria, per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi	MIUR	€ 15.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a due docenti universitari della Repubblica Dominicana, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 1.920
L'Italia può inviare nella Repubblica dominicana 2 docenti universitari (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1.500 cd.) (*)	MIUR	€ 3.000
Contributi ad istituzioni universitarie dominicane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 500
Spese per forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo ad università dominicane per l'insegnamento della lingua italiana	MAECI	€ 500
	MAECI	€ 2.920
TOTALE	MIUR	€ 15.000
	MIUR	€ 3.000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Art 3

TM to S			
Αττινιτλ	STATO DI PREVISIONE	Importo	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti dominicani (un bibliotecario e un archivista), forfettariamente quantificati in € 960 cd. (*) (**)	MIBACT	€ 1.920	
L'Italia può inviare nella Rep. dominicana 2 esperti, 1 bibliotecario e 1 archivista (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1.500 cd.) (*)	MIBACT	€ 3.000	
TOTALE	MIBACT	€ 1.920	
	MIBACT	€ 3.000	

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 5

1145		8
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dei rispettivi Paesi	MAECI	€ 20.000
TOTALE	MAECI	€ 20.000

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni su i rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista una missione nella Repubblica Dominicana di 2 funzionari di livello dirigenziale, 1 del MAECI e 1 del MIUR per 4 giorni (solo per l'anno 2019):	MAECI	€ 1,980
- Viaggio (€ 1.500 x 2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo): € 3.000 - Pernottamento (€ 80 x 3 gg x 2 pp) € 480 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 2 pp)): € 480	MIUR	€ 1.980

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

ΑΤΠΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti dominicani per un totale di 9 mensilità annue: borsellino mensile unitario € 820 x 9 mensilità	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 8

L'articolo 8 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Art. 9

mu y		
ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per favorire la traduzione e la pubblicazione del libro italiano	MAECI	€ 4.960
TOTALE	MAECI	€ 4.960

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
	PREVISIONE	
Collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di	MAECI	€ 20,000
rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 20,000
TOTALE	MAECI	€ 20.000

Art. 11

ANT VI AA				
ΑΤΤΙΥΙΊ	STATO DI	IMPORTO		
	PREVISIONE			
Per la collaborazione nel settore radio-televisivo, sulla base di precedenti iniziative analoghe, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti dominicani, forfettariamente quantificati in € 960 cd. (*) (**)		€ 1.920		
L'Italia può inviare nella Rep. dominicana 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo $x \in 1.500$ cd.) (*)	MAECI	€ 3.000		
TOTALE	MAECI MAECI	€ 1.920 € 3.000		

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 12

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 13

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Art. 14

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica e favorire la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di ricerca di 30 giorni a docenti o ricercatori dominicani, forfettariamente quantificati in € 1.300 a persona per soggiorno (*) (****)	MAECI	€ 3.900
L'Italia può inviare nella Repubblica dominicana 2 docenti o ricercatori universitari (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1.500 cd.) (*)	MAECI	€ 3,000
	MAECI	€ 3.900
TOTALE	MAECI	€ 3.000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostemute dal Paese ricevente.

Art. 16

Dalla disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi

Art. 18

L'articolo 18 prevede a carico delle Parti del presente accordo una mera attività di facilitazione, impegnandosi a non ostacolare o contrastare gli scambi ivi previsti. Le attività di consultazione avverranno in modalità telematica e comunque tramite i canali diplomatici. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare e redigere i Programmi esecutivi che si riunisce ogni tre anni alternativamente in Italia e nella Repubblica Dominicana. Nell'ipotesi	MAECI	€ 3,960
dell'invio in missione nel 2019 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 2 del MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:		
 Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Santo Domingo): € 6.000 Pernottamento (€80 x 3 gg x 4 pp) € 960 Spese di vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960 	MIUR	€ 3.960

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art. 2	20.920	20.920	20.920
Art, 3	4.920	4.920	4.920
Art.5	20,000	20,000	20,000
Art. 6	/	1	3.960
Art. 7	7.380	7.380	7.380
Art. 8	1	1	/
Art. 9	4.960	4.960	4.960
Art. 10	20.000	20,000	20,000
Art. 11	4.920	4.920	4.920
Art. 12	/	/	/
Art. 13	/	/	/
Art, 14	1	/	/
Art, 15	6.900	6.900	6.900
Art. 16	/	/	/
Art, 18	1	/	/
Art. 19	1	/	7.920
TOTALE	90.000	90.000	101.880

^(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	67.080	67.080	73.020
MIUR	18.000	18.000	23.940
MIBACT	4.920	4.920	4.920
TOTALI	90.000	90.000	101.880

ARTICOLO 1, LETTERA L): "ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016".

Art. II

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di	MAECI	€ 24.000
reciproco interesse, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia		
può offrire annualmente soggiorni di 10 gg. a 20 docenti e ricercatori		
singaporeani, forfettariamente quantificati in € 1.200 cd. (*) (**)		
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire 20	MAECI	€ 26.000
soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 ciascuno) (*) (***)		
L'Italia può inviare a Singapore 20 docenti e ricercatori italiani; 20	MAECI	€ 28.000
biglietti A/R Italia /Singapore/Italia x € 1.400 cd. (*)		
Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori	MAECI	€ 254.620
scientifici e tecnologici di reciproco interesse		
Concessione di borse di studio a ricercatori singaporeani per un totale	MAECI	€ 7.380
annuo di 9 mensilità del valore di € 820 ciascuna		
Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei	MIUR	€ 100.000
due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti		
	MAECI	€ 312,000
TOTALE	MAECI	€ 28.000
	MIUR	€ 100.000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. IV

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Singapore ogni tre anni. Nell'ipotesi di <u>un solo incontro nel corso del 2019</u> , con l'invio in missione a Singapore di 3 dirigenti, di cui 2 del	MALCI	€ 6.000
MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: -Viaggio (€ 2.400 x 3 biglietto A/R Roma/Singapore): € 7.200 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 3 pp): € 1.080 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720	MIUR	€ 3.000

Art. V

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività di consultazione di cui al secondo comma avverranno in modalità telematica e comunque tramite i canali diplomatici.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art, II	440.000	440.000	440.000
Art, IV	/	/	9.000
Art. V	/	/	/
TOTALE	440.000	440.000	449.000

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in €

^{1.300} al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2017	2018	dal 2019
MAECI	340.000	340.000	346.000
MIUR	100.000	100.000	103.000
TOTALI	440.000	440.000	449.000

ARTICOLO 1, LETTERA M): "ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007.

Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni scolastiche secondarie cingalesi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana.	MAECI	€ 10,000
Contributi ad università cingalesi per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti di italiano.	MAECI	€ 6.000
Forniture librarie, di materiale didattico ed audiovisivo ad istituzioni scolastiche ed accademiche cingalesi per l'insegnamento dell'italiano	MAECI	€ 1.000
Contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di testi e saggi letterari italiani nello Sri Lanka.	MAECI	€ 4.000
TOTALE	MAECI	€ 21,000

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 3 docenti cingalesi forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 2.880
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 docenti universitari (3 biglietti A/R Roma/Colombo x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 6.000
Cooperazione tra istituzioni accademiche in discipline artistiche, musicali, coreutiche e del design per realizzare programmi congiunti.	MIUR	€ 20,000
	MAECI	€ 2,880
TOTALE	MIUR	€ 6.000
	MIUR	€ 20,000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Collaborazione nel campo dell'istruzione e per la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici: l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di 8 giorni a esperti cingalesi, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno (*) (**)	MIUR	€ 2.880	
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 esperti (3 biglietti A/R Roma/Colombo x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 6,000	
TOTALE	MIUR	€ 2.880	
TOTALL	MIUR	€ 6.000	

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 4

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale: l'articolo prevede la possibilità di richiedere la partecipazione (cosa che, comunque, avverrebbe tramite i canali diplomatici o in via telematica) di organismi internazionali affinché questi finanzino progetti derivanti dall'accordo in esame.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

Αττινιτλ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nelle arti visive e nello spettacolo con iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del cinema e del teatro.	MAECI	€ 20,000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro.	MIBACT	€ 15.000
Collaborazione in campo cinematografico.	MIBACT	€ 10.000
TOTALE	MAECI MIBACT	€ 20.000 € 25.000

Art. 6

Le attività di cui all'art. 6 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio statale perché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2761). Comunque, ad oggi, le due Parti non hanno un Istituto o Centro Culturale sul territorio dell'altro Paese.

Art. 7

ALL, /			
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO	
Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 giorni a 3 docenti e ricercatori cingalesi, forfettariamente quantificati in € 1.200 ciascuno (*) (**)	MAECI	€ 3.600	
Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, l'Italia può offrire 3 soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 ciascuno) (*) (***)	MAECI	€ 3,900	
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 docenti e ricercatori italiani (3 biglietti A/R Roma/Colombo per € 2.000 ciascuno) (*)	MAECI	€ 6,000	
Attività di ricerca scientifico/tecnologiche di reciproco interesse.	MAECI	€ 20.000	
Finanziamento per l'elaborazione di progetti comuni di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, anche al fine di incoraggiare lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica.	MIUR	€ 20.000	
Organizzazione di conferenze, seminari e corsi di formazione	MAECI	4.440	
	MAECI	€ 31.940	
TOTALE	MAECI MIUR	€ 6,000 € 20,000	

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 8

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale ed eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione dell'articolo 8 saranno finanziati con gli stanziamenti ordinari di bilancio delle istituzioni competenti (bilancio MIBACT, cap. 8281 e 5654, bilancio MAECI, cap. 2619/6.)

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti cingalesi per un totale di 9 borse annue di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario di € 820).	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 10

L'articolo non comporta nuovi oneri poiché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" (bilancio MIBACT, cap. 1018, 1096, 1020).

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 11

TOTALE	MAECI	€ 10.000
Cooperazione nel settore della gioventù.	MAECI	€ 10.000
	PREVISIONE	
ΑΤΤΙVΙΤÀ	STATO DI	IMPORTO

Art. 12

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni, forfettariamente quantificato in € 960 ciascuno, a 2 esperti cingalesi (1 archivista e 1 bibliotecario) (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario) (2 biglietti A/R Roma/Colombo per € 2.000 cd.) (*)	MIBACT	€ 4.000
TOTALE	MIBACT MIBACT	€ 1,920 € 4,000

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente

Art. 13

Le attività di cui all'art. 13 non comportano oneri a carico del bilancio statale. La collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. Le amministrazioni competenti si impegnano solo a favorire questa collaborazione (cosa che avverrà in modalità esclusivamente telematica) ed a non ostacolarla o contrastarla in alcun modo.

Art. 4

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché le attività previste dal presente articolo sono subordinate alla sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista per di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere i Programmi esecutivi pluriennali che si riunirà alternativamente in Italia e	MAECI	€ 5,200
nello Sri Lanka ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio in missione di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT per 4 giorni, nel 2019, la relativa spesa viene così quantificata:	MIUR	€ 2.600
- Viaggio (€ 2.000 x 4 biglictti A/R Roma/Colombo): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MIBACT	€ 2.600

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2017	2018	dal 2019
Art. 1	21,000	21.000	21.000
Art. 2	28.880	28.880	28.880
Art. 3	8.880	8.880	8.880
Art. 4	/	/	1
Art, 5	45.000	45.000	45.000
Art. 7	57.940	57.940	57.940
Art. 9	7.380	7.380	7.380
Art, 11	10.000	10.000	10.000
Art. 12	5.920	5.920	5.920
Art. 13	/	1	1
Art.15	/	1	10.400
TOTALE	185,000	185.000	195,400

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

n. 6 :	Totale oneri		
Ministero	2017	2018	dal 2019
MAECI	99.200	99.200	104.400
MIUR	54.880	54.880	57.480
MIBACT	30.920	30.920	33.520
TOTALI	185.000	185.000	195.400

Analisi tecnico-normativa

ARTICOLO 1, LETTERA A): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTRALE SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, FATTO A YAOUNDÉ IL 17 MARZO 2016".

PARTE I, ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni a livello culturale, scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Scopo primario dell'accordo è, quindi, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Camerun, per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuna la stipula di un accordo dedicato. L'Accordo di collaborazione in materia culturale, scientifica e tecnica è stato negoziato con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali in un settore che hanno assunto un dinamismo e un rilievo crescente nel rapporto tra l'Italia e il Camerun. Esso consentirà di offrire una cornice politica e giuridica alle iniziative già realizzate e alla cooperazione interuniversitaria che rappresenta un aspetto particolarmente rilevante del rapporto con il Camerun, per il rilievo sociale e politico della formazione delle risorse umane e del loro ruolo nel contesto della crescita sociale, economica e culturale del Paese. La domanda di conoscenza della cultura italiana e del "Sistema Italia" in Camerun è in progressivo aumento. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'accordo faciliterà, in un contesto di collaborazioni bilaterali vivaci e concrete, la promozione delle relazioni culturali nel loro complesso favorendo la conoscenza reciproca delle culture e delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche dei due Paesi. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale avrà inoltre

effetti positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e dal "Sistema Italia" nel suo complesso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia. 3)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista, (articolo 13) preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. Tale Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali ed esaminerà il progresso della collaborazione in culturale e scientifico-tecnologica tra le Parti contraenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la materia oggetto del provvedimento, sono state utilizzate elaborazioni tratte da fonti pubbliche di organismi nazionali, regionali ed internazionali e i dati a disposizione dell'amministrazione degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (rete estera) e delle altre amministrazioni del sistema esecutivo italiano coinvolte nell'esercizio negoziale a titolo consultivo.

ARTICOLO 1, LETTERA B): "ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di adeguare il vigente quadro normativo bilaterale in materia di promozione culturale e addivenire ad una nuova formulazione dello stesso, in quanto non più compatibile con le nuove forme e tecnologie di comunicazione, e mira anche a sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che da un lato evolve più rapidamente che in passato, e che dall'altro conosce un significativo incremento dei rapporti politici al più alto livello.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, firmato a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 17 maggio 1970.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Corea, l'Accordo culturale del 1965.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Corea del Sud, l'Accordo culturale del 1965.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (art. 19), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. Tale Commissione elaborerà Programmi esecutivi pluriennali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso delle amministrazioni coinvolte, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ARTICOLO 1, LETTERA C): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. Lo scopo principale dell'accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Corea. L'accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali e ad individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di Cooperazione Scientifica e tecnica del 2 marzo 1984.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, firmato a Roma il 2 marzo 1984.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Corea, l'accordo di cooperazione scientifica del 1984.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Corea del Sud, l'accordo del 1984.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (art. 8), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. Tale Commissione elaborerà Programmi esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione tra le Parti Contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso delle amministrazioni coinvolte, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ARTICOLO 1, LETTERA D): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali intercorse tra l'Italia e il Costa Rica. L'accordo in esame si pone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori culturale, scientifico e tecnologico, così come la conoscenza e la promozione delle rispettive lingue e di patrimoni culturali, incoraggiando anche quelle attività culturali e didattiche che possano migliorare la conoscenza reciproca. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi dell'America Centrale e del rafforzamento delle relazioni con l'America Latina e i Caraibi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia. L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

 Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ARTICOLO 1, LETTERA E): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni a livello culturale, scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Scopo primario dell'accordo è, quindi, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Gabon, per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico, tecnologico, letterario, artistico e sportivo, attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà peraltro le attività di cooperazione in settori di tradizionale interesse per il nostro Paese, quale il campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, e consentirà di contrastare i trasferimenti illeciti di beni culturali e di assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Attualmente la materia in esame non è regolata da accordi internazionali specifici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisano profili di incompatibilità con il dettato costituzionale, risultando il testo conforme ai principi ed ai diritti costituzionali fondamentali ed agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

Non emergono profili di incompatibilità con l'assetto delle competenze delle autonomie territoriali, né elementi che profilano un'ingerenza nella sfera ad esse riservata dalla Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia. L'accordo risponde pienamente agli obblighi assunti dall'Italia in ambito internazionale, derivanti dall'appartenenza al sistema delle istituzioni multilaterali, miranti a favorire il dialogo e la pace tra gli attori della comunità internazionale anche attraverso il dialogo culturale ed il rispetto dei diritti umani. Le potenzialità derivanti dal dialogo culturale fra Italia e Gabon rispondono, oggi più che mai, agli interessi della comunità internazionale impegnata nel rafforzamento della sicurezza e nella pacificazione di molti conflitti, derivanti da incomprensioni e malessere sociale e da carenza di dialogo in tema religioso, soprattutto nel contesto dei paesi più poveri.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (articolo 16) preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la materia oggetto del provvedimento, sono state utilizzate elaborazioni tratte da fonti pubbliche di organismi nazionali, regionali ed internazionali e i dati a disposizione dell'amministrazione degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (rete estera) e delle altre amministrazioni del sistema esecutivo italiano coinvolte nell'esercizio negoziale a titolo consultivo.

ARTICOLO 1, LETTERA F): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere e sostenere iniziative comuni nel campo della cultura, anche alla luce di quanto previsto nell'art. 70 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghisa, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di un'intesa bilaterale che disciplini la materia. L'ultima intesa in tal senso, resasi obsoleta per gli intervenuti cambiamenti politici, risale al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
- Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti. Gli artt. 7 e 11 dell'Accordo prevedono esplicitamente che esso rispetti le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali delle parti.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.
- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. L'art. 12 dell'Accordo prevede la costituzione di una Commissione Mista allo scopo di coordinare e monitorare la sua applicazione. L'accordo verrà attuato sulla base di programmi esecutivi pluriennali, approvati dalla Commissione Mista.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la materia oggetto del provvedimento, sono state utilizzate elaborazioni tratte da fonti pubbliche di organismi nazionali, regionali ed internazionali e i dati a disposizione dell'amministrazione degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (rete estera) e delle altre amministrazioni del sistema esecutivo italiano coinvolte nell'esercizio negoziale a titolo consultivo.

ARTICOLO 1, LETTERA G): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS, FATTO A BANGKOK IL 17 FEBBRAIO 2003".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo offre una risposta all'esigenza di sviluppare e rafforzare le relazioni bilaterali intercorse tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare democratica del Laos, con particolare riguardo all'approfondimento della conoscenza reciproca e alla diffusione della cultura, scienza e tecnologia. A tal fine, l'intervento intende da un lato potenziare i settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca e innovazione, tramite l'erogazione di borse di studio in favore di studenti e laureati e mediante lo scambio di scienziati e ricercatori, nonché l'attuazione di progetti di ricerca comuni. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto a diffondere la cultura italiana e il Made in Italy e, nel caso specifico, ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei paesi del sud-est asiatico in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di incremento delle esportazioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia. L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Al contrario, l'intervento regolatorio è compatibile con i principi costituzionali in tema di ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. Inoltre, appare in linea con i principi costituzionali contenuti negli articoli 33 e 34 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III, ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ARTICOLO 1, LETTERA H): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A ROMA IL 15 APRILE 2014".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali a carattere regionale, con particolare riguardo all'Iniziativa Centro Europea ed all'Iniziativa Adriatico-Ionica. L'accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con il Montenegro, l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III, ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con il Montenegro, l'accordo del 1960.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (art. 15 dell'accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Ai sensi dell'art. 15 dell'accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione Mista per la collaborazione in materia di cultura e di istruzione. Tale Commissione elaborerà Programmi esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura e dell'istruzione tra le Parti Contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

ARTICOLO 1, LETTERA I): "ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 5 DICEMBRE 2006".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali a carattere regionale In tale prospettiva, il recepimento dell'accordo nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore conoscenza dei due Paesi e la creazione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra Enti di ricerca scientifica, tecnologica e culturale, biblioteche e musei dei due Paesi, l'apprendimento delle lingue nazionali, la concessione di borse di studio, la collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, sociale ed ambientale. Inoltre, vuole promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

8) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

9) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (art. 19 dell'accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

La suddetta Commissione avrà, infatti, il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

ARTICOLO 1, LETTERA L): "ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE SULLA COOPERAZIONE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO ROMA IL 23 MAGGIO 2016".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali intercorse tra lo Stato italiano e lo Stato di Singapore. L'accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e Singapore nei settori della formazione scientifico-tecnologica e della ricerca e innovazione offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni, alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi del sud-est asiatico in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'accordo con lo Stato di Singapore del 1990. L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente il precedente accordo del 1990.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con Singapore, l'accordo del 1990.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

La Commissione congiunta prevista dall'articolo 4 dell'accordo avrà il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ARTICOLO 1, LETTERA M): "ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

La firma dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Sri Lanka soddisfa il comune desiderio di rafforzare le già buone relazioni di amicizia testimoniate, tra l'altro, dalla consolidata presenza in Italia di una numerosa ed apprezzata comunità srilankese.

La finalizzazione dell'intesa è nata dal desiderio di entrambe le Parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza post-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

L'entrata in vigore dell'intesa offrirà ai due Paesi un valido strumento giuridico di riferimento e fondi adeguati a promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano un'attenzione particolare, quale quello dell'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka, estremamente utile per quei lavoratori interessati a venire a lavorare nel nostro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Non esistono accordi in vigore tra i due Paesi nella materia in oggetto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con Singapore, l'accordo del 1990.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Con l'articolo 15, le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

<u>Titolo: "Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

La materia non è stata sinora oggetto di accordi bilaterali tra Italia e Camerun. Pertanto, la stipula dell'accordo risulta necessaria tenuto conto, in particolare, del ruolo crescente assunto dalla cooperazione culturale e dalla cooperazione interuniversitaria tra istituzioni camerunesi e italiane e dell'importanza della formazione delle risorse umane nella collaborazione tra i due Paesi.

Il nostro sistema accademico gode di ottima reputazione in Camerun e suscita molta attenzione presso gli studenti camerunesi, che costituiscono la principale comunità studentesca africana presente nelle nostre Università. Gli iscritti in Italia sono attualmente 3200, prevalentemente in materie scientifiche (medicina, farmacia) e tecniche (ingegneria). Negli ultimi tre anni sono stati inviati con visti di studio in Italia circa 1000 studenti, che non usufruiscono di borse di studio. Per l'anno 2016/2017 i nuovi iscritti saranno 239. L'Italia è il terzo Paese Ue dopo Francia (circa 8000) e Germania (circa 6000) per numero di studenti camerunesi presenti nelle Università. La cooperazione interuniversitaria costituisce uno dei volet principali del rapporto bilaterale con il Camerun, Paese dotato di uno dei tassi di scolarizzazione più elevati dell'Africa Sub-sahariana e di una popolazione studentesca di 400.000 studenti. Tradizionalmente il Camerun è un partner di grande interesse per le nostre Università che hanno sviluppato collaborazioni efficaci, alcune delle quali possono essere considerate a pieno titolo delle "best practices". A titolo di esempio, si ricordano tra queste, le seguenti collaborazioni: Università di Padova/Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale e Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (Università politecnica del Ministero dei Lavori Pubblici, basata a Yaoundé); Università di Padova/DICEA e Ministero dell'Habitat e dello Sviluppo Urbano; Università di Urbino-Camerino e Università di Dschang; Università di Roma Tor Vergata e Università di Dschang, Università di Camerino-Scuola di Architettura e Istituto Universitario della Costa di Douala (IUC), Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Padova e IRIC (Istituto Relazioni Internazionali del Camerun); Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e IRIC (Istituto Relazioni Internazionali del Camerun); Università di Roma Tor Vergata e CIRCB (Centro internazionale di riferimento Chantal Biya); Accademia delle Belle Arti di Brescia e Libera Accademia di Belle Arti di Douala.

L'accordo, quindi, risponde alla necessità di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, archeologico, delle arti visive, figurative e dello spettacolo, d'istruzione e dello sport, anche allo scopo di favorire la comprensione reciproca.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico, accademico e sportivo tra i due Paesi. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'andamento dell'interscambio commerciale e l'intensità degli scambi culturali e universitari tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Dal punto di vista commerciale, l'Italia è impegnata a rafforzare la propria posizione in Camerun attraverso forme di partenariato pubblico-privato, il potenziamento dei rispettivi cluster delle PMI, la partecipazione delle nostre imprese alle gare internazionali per la costruzione di infrastrutture in vista dell'ammodernamento del Paese.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) <u>L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</u>

Le Parti contraenti sono l'Italia e il Camerun. A beneficiare dell'accordo saranno ricercatori, dottorandi, docenti e tecnici, studenti dei due paesi. Inoltre, beneficeranno dell'accordo, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali, istituzioni culturali e scolastiche che attuino scambi per l'informazione e l'apprendimento, così come ogni altra organizzazione che intenda realizzare programmi di ricerca e innovazione fra i due Paesi.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Direzione Generale della Mondializzazione (DGMO) e Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (DGSP), in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, e, per la parte senegalese, il Ministero degli Affari Esteri e i competenti Dicasteri dell'Esecutivo.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative anche sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo, derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con l'impegno per la firma dell'accordo, determinando inoltre il rischio di un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Camerun.

I numerosi scambi e contatti intrattenuti con questo Paese hanno significato infatti in modo continuo la necessità di stipulare un accordo che portasse nuovo vigore alla cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Alla luce di quanto rappresentato, le motivazioni stesse alla base dell'accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state individuate opzioni di intervento alternative al presente accordo, il quale soddisfa, invece, per i suoi contenuti, l'esigenza di promozione della cooperazione tra le Parti, sia nel settore dell'istruzione, che in quello scientifico e tecnologico, in un'ottica di continuità tra i due ambiti. Non era, inoltre, possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico, alla promozione di collaborazioni in tema di arti visive e spettacolo, di media e giornalismo e di sport. Tutto ciò anche alla luce del ruolo di stabilità e di elemento propulsore sul piano culturale che il Camerun riveste nel continente africano, e in particolare in Africa Centrale, e delle relazioni che questo Paese intrattiene con l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di un'apposita Commissione mista (articolo 13 dell'accordo).

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Le Parti potranno chiedere la revisione, la modifica o emendamenti al presente accordo in forma scritta. Le eventuali revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere effettuati per mutuo consenso attraverso i canali diplomatici.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

Titolo: "Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005".

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di adeguare il vigente quadro normativo bilaterale in materia di promozione culturale e addivenire ad una nuova formulazione dello stesso, in quanto non più compatibile con le nuove forme e tecnologie di comunicazione, e che mira anche a sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che da un lato evolve più rapidamente che in passato, e che dall'altro conosce un significativo incremento dei rapporti politici al più alto livello, come negli ultimi anni. L'obiettivo generale è quello di consolidare i legami di amicizia e di comprensione reciproca, preso atto della necessità di sopperire alla carenza di strumenti a ciò deputati; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura, e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico e accademico tra i due Paesi coinvolgendo sia soggetti sia soggetti privati, tenuto anche conto delle positive ricadute che l'accordo determinerà nell'incremento dei flussi socioeconomici tra Italia e Corea del Sud.

Il MAECI ha concesso borse di studio a cittadini coreani nell'anno 2016 di 18 mensilità per un totale di euro 14.760, a titolo di esempio degli interscambi culturali al momento in essere con la controparte coreana, si rilasciano i seguenti dati.

Totale studenti di italiano in Corea del Sud: 3.981 (a.s. 2014/2015) di cui: 964 studenti universitari; 437 studenti Istituto Italiano di cultura; 2.580 studenti altri contesti di apprendimento (es. scuole private).

Corsi di italiano a livello universitario presso i seguenti atenei:

CITTÀ	UNIVERSITÀ	FACOLTÀ	DIPARTIMENTO
ANSUNG	ChungAng University Ansung Campus	Musica	Canto lirico
BUSAN	Busan University of Foreign Studies	Studi Occidentali	Italianistica
SEOUL	Graduate Scool-HUFS	Scienze Umanistiche	Lingua e Letteratura Italiana
SEOUL	Hankuk University of Foreign Studies	Lingue Occidentali	Italianistica
SEOUL	Hongik University	Scienze Umanistiche	Italiano
SEOUL	Hongik University	Scienze Umanistiche	Società italiana e cultura
SEOUL	Seoul National University	Musica	Canto lirico
SEOUL	Seoul National University	Scienze Umanistiche	Linguistica
SEOUL	Sungshin Women's University	Musica	Canto lirico
YONGIN	Hankuk University of Foreign Studies	Interpretariato e Traduzione	Interpretariato e Traduzione

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Le ragioni che hanno condotto alla stipula dell'accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, e in particolare nella volontà da parte italiana e coreana di dar vita ad uno strumento giuridico aggiornato di cooperazione che permetta di colmare il gap di reciproca conoscenza che persiste fra i due Paesi. L'obiettivo generale è pertanto quello di determinare un effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico e nel settore giovanile, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi e verificandone attraverso appositi indicatori (quali ad es. la mobilità di artisti, studenti, dottorandi e docenti) il grado di raggiungimento sia in un'ottica di breve periodo sia in una di medio e lungo termine.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) <u>L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</u>

L'accordo coinvolge, per la parte italiana, come soggetti diretti, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Come soggetti indiretti, sono coinvolti per la parte italiana anche università, istituti di ricerca, musei, enti governativi e organizzazioni pubbliche e private.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per l'Unione Europea) in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; per la parte coreana, il Ministero degli Affari esteri e il Ministero della Cultura.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo

sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ex art. 19 dell'accordo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'accordo ha durata illimitata (art. 22). Ciononostante, è prevista la possibilità di denuncia per entrambe le parti. L'accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 21).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

<u>Titolo: "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

L'accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in materia di cooperazione tecnico-scientifica, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le Università e i centri culturali e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Gli spazi di collaborazione tra Italia e Corea sono particolarmente ampi e l'interesse reciproco ad una collaborazione scientifica viene continuamente riaffermato anche in ragione di notevoli analogie tra i due Paesi in termini di risorse, di competenze e di capacità propositiva dei propri prodotti sul mercato globalizzato della tecnologia.

Gli strumenti di finanziamento attualmente a disposizione sono:

- 1) Progetti bilaterali finanziati dal MAECI
- 2) Finanziamenti da parte coreana (NST, NRF e KIAT) per avere scambi di ricercatori
- 3) Accordi di collaborazione tra universita' o centri di ricerca
- 4) Istituzione di programmi academici congiunti a livello di Master o Dottorati
- 5) Progetti finanziati dalla UE (Horizon2020)
- 6) Finanziamenti a giovani ricercatori per brevi visite in Corea finanziati dall'Ufficio ST dell'Ambasciata d'Italia a Seoul

Il MAECI ha concesso borse di studio a cittadini coreani nell'anno 2016 di 18 mensilità per un totale di euro 14.760.

La firma dell'"Accordo Italia-Corea di Cooperazione Scientifica e Tecnologica" in occasione della visita in Italia nel febbraio 2007 dell'allora Presidente Roh Moo-hyun ha rappresentato un importante momento di rafforzamento di tale collaborazione.

L'ultimo Programma Esecutivo bilaterale è stato firmato lo scorso dicembre ed ha visto l'approvazione di 6 progetti bilaterali di ricerca cofinanziati da entrambe i Governi per il triennio 2016-2018.

Il maggiore evento bilaterale di scienza e tecnologia è il "Forum Italia-Corea di S&T", che si tiene ogni due-tre anni ed ha senza dubbio un elevato valore istituzionale nella cooperazione scientifica bilaterale. I precedenti cinque Forum, co-organizzati da MAE/Ambasciata Seoul e MEST (ora MSIP), si sono tenuti, sempre con significativo apprezzamento delle parti e della comunità scientifica partecipante, rispettivamente il primo a Seoul il 23-24 Settembre 2003, il secondo a Pisa (presso la Scuola Superiore Sant'Anna) il 28-30 Novembre 2005, il terzo a Seoul il 19-20 Aprile 2007, il quarto a Napoli dal 2 al 4 giugno 2010 e infine il quinto a Seoul nell'ottobre 2014. Il sesto Forum bilaterale S&T è in programma a Torino a novembre 2017.

Sono attualmente attivi due Laboratori Congiunti (Chimica e tecnologia delle membrane tra CNR-Universita' di Calabria e Hanyang University e Celle a Combustibile tra ENEA e KIST) che risultano particolarmente efficaci sia nelle attivita' di ricerca che a livello di interazioni tra docenti e studenti.

La cooperazione con alcuni gruppi italiani di eccellenza scientifica è consolidata e viene privilegiata dalla Corea nel quadro internazionale: ad esempio con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Università La Sapienza, l'Università' di Bologna, l'IIT di Genova, il CNR, l'ENEA, il Politecnico di Milano ed il Politecnico di Torino. In particolare le attività' di cooperazione sinora particolarmente apprezzate sono state quelle tra Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e KAIST su robotica, Università' di Bologna e KAIST su scienze della vita, IIT di Genova e KAIST su robotica, CNR e Hanyang University su tecnologie delle membrane, ENEA e KIST su celle a combustibile, Politecnico di Milano e KAIST su design e ingegneria, Politecnico di Torino e KAIST su materiali avanzati.

CNR e NRF hanno inoltre stabilito progetti congiunti, rispettivamente nei settori delle scienze marine e delle scienze dei materiali, ambedue conclusi nel 2015.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali firmati dal 2011, ne risultano ad oggi 26.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Le ragioni che hanno condotto alla stipula dell'accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e, in particolare, nella volontà da parte italiana e coreana di dar vita ad uno strumento giuridico aggiornato di cooperazione che permetta di colmare il *gap* di reciproca conoscenza che persiste fra i due Paesi.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'accordo definisce il quadro delle relazioni e attività di cooperazione scientifica fra Italia e Corea del Sud, e coinvolge, per la parte italiana, come soggetti diretti, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Come soggetti indiretti, sono coinvolti per la parte italiana anche università, istituti di ricerca, musei, enti governativi e organizzazioni pubbliche e private. Beneficiari dell'accordo saranno scienziati, ricercatori ed esperti, docenti, università e organismi di ricerca pubblici e privati, imprese, società e altre persone giuridiche e fisiche operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la

Direzione Generale per l'Unione Europea) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; per la parte coreana, il Ministero degli Affari esteri, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Scienze, educazione e sport ed il Ministero per le Scienze e lo sviluppo tecnologico.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della ricerca scientifica, tenendo presente l'alto livello della preparazione teorica degli scienziati coreani, e nell'applicazione delle innovazioni tecnologiche.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ex art. 8 dell'accordo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'accordo ha durata illimitata (art. 11). Ciononostante, è prevista la possibilità di denuncia per entrambe le parti. L'accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 10).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

<u>Titolo: "Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

L'obiettivo perseguito con l'accordo in esame è quello di disciplinare materie attualmente non regolate da accordi internazionali specifici, atteso che quello firmato nel 1983 riguardava, in generale, la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale. In particolare, l'accordo intende offrire una cornice giuridica necessaria per lo svolgimento di molteplici attività nei settori della cultura, dell'istruzione e formazione, nonché dell'università e della ricerca scientifica, al fine di rafforzare i rapporti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, già solidi per quanto concerne il settore commerciale. In tal modo l'accordo assicura linee guida uniformi dirette a disciplinare le numerose iniziative intraprese dall'Italia e dal Costa Rica nei predetti settori, in un'ottica di rafforzamento dei processi di crescita e sviluppo e di diffusione delle rispettive culture, consentendo, al contempo, la valorizzazione e la crescita professionale degli studenti, dei docenti e dei ricercatori tramite progetti di mobilità e lo scambio di informazioni e di esperienze.

Il Costa Rica è uno dei Paesi meno problematici in tutta l'America Latina, con standard di sicurezza ben al di sopra della media regionale, fattore questo che ha favorito, tra l'altro, un incremento delle relazioni commerciali bilaterali. Il Costa Rica risulta essere il quarto più importante partner dell'Italia in Centro America e nei Caraibi (dopo Messico, Panama e Cuba) mentre l'Italia è il sesto Paese per investimenti in Costa Rica (dopo USA, Panama, Spagna, Messico e Colombia). Le aziende e la tecnologia italiane svolgono un ruolo di sostegno allo sviluppo del Paese, in particolare nel settore delle infrastrutture civili, delle energie rinnovabili (geotermia ed idroelettrico) e della piccola e media imprenditoria.

Il Costa Rica figura tra i Paesi del Sistema di Integrazione Centro Americano (SICA) con i quali l'Italia ha instaurato una stabile collaborazione per la formazione – attraverso l'impiego delle nostre migliori expertise antimafia - di magistrati ed operatori della Pubblica Sicurezza nel settore della lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Da ultimo, nel 2015, il Costa Rica è stato incluso nel Progetto formativo MAECI-IILA a sostegno della Strategia di Sicurezza Centroamericana del SICA, incentrato sul sequestro e sulla confisca dei beni derivanti da attività illecite. U progetto che continuerà, con una nuova edizione, anche nel 2016-2017.

Per quanto concerne la **cooperazione culturale**, essa si esplica principalmente tramite: i) le attività della Dante Alighieri (4 sedi, oltre 3.000 studenti); ii) alcune mensilità di borse di studio governative; iii) l'organizzazione di eventi (mostre, rassegne cinematografiche, Settimana della Lingua Italiana nel Mondo); iv) la cooperazione interuniversitaria.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'accordo mira a consolidare i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Costa Rica. In tale prospettiva, l'accordo è suscettibile da un lato di favorire l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione e nelle Istituzioni scolastiche, dall'altro l'avvio nel medio e nel lungo periodo di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica, ambito di relazione di natura cruciale soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dalla esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico, attraverso le cooperazioni scolastiche e universitarie, i convegni e le borse di studio, l'accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli</u> obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le Amministrazioni e gli Enti cui spetta l'esecuzione dell'Accordo, quali MAECI, MIUR, MIBACT, Presidenza del Consiglio, il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico presso il Comando Generale dei Carabinieri, la Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte, la CRUI, la RAI e il CONI, nonché, più ampiamente, Università e Istituzioni accademiche artistico-musicali, Centri di ricerca e Istituzioni scolastiche; tra i soggetti privati, persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, artisti, nonché persone giuridiche quali la Società Dante Alighieri e, più in generale, organizzazioni - con o senza scopo di lucro - impegnate nel settore culturale, dell'istruzione, dell'innovazione scientifica e tecnologica o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è stata posta in essere dalle competenti amministrazioni dello Stato italiano e dello Stato di Costa Rica.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state individuate opzioni di intervento alternative al presente accordo, il quale soddisfa, invece, per i suoi contenuti, l'esigenza di promozione della cooperazione tra le Parti, sia nel settore dell'istruzione, che in quello scientifico e tecnologico, in un'ottica di continuità tra i due ambiti. Non era, inoltre, possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi, né costi specifici, per i destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno, invece, dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti (settore dell'istruzione, da un lato, scientifico e tecnologico, dall'altro).

Ciò, potrà determinare una riduzione della spesa e dei costi burocratici e amministrativi di gestione della cooperazione, con conseguente incremento di quest'ultima, anche alla luce del nuovo quadro giuridico offerto dall'accordo.

Gli effetti vantaggiosi per i soggetti destinatari dell'intervento deriveranno anche dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, delle politiche culturali e giovanili e dello sport.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo. Al contrario, l'incremento e la razionalizzazione delle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione, nonché di rafforzamento e avvio di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i poli di eccellenza dei Paesi potranno contribuire a migliorare la suddetta competitività del Sistema Italia, dispiegando effetti positivi sulla capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero e sulla relativa possibilità di accedere a tecnologie innovative.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di un'apposita Commissione paritetica che si riunirà, alternativamente, nei due Paesi con il compito di verificare gli sviluppi della cooperazione e di elaborare Programmi esecutivi a lungo termine.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Le Parti potranno chiedere la revisione, la modifica o emendamenti al presente accordo in forma scritta. Le eventuali revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere effettuati per mutuo consenso attraverso i canali diplomatici.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

<u>Titolo: "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Gabon sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, fatto a Roma il 17 maggio 2011".</u>

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente accordo rappresenta il primo atto sottoscritto tra i due Paesi in tali ambiti. Esso costituisce quindi un evento significativo di grande apertura e innovazione degli approcci geopolitici per entrambi i Paesi. Esso dimostra inoltre che il Gabon conta sull'appoggio del nostro Paese per rafforzare e consolidare la propria "capacity buiding", per incrementare i settori portanti dell'economia del Paese, per investire nel capitale umano, in particolare, in un sistema educativo atto a promuovere – attraverso l'istruzione tecnico-professionale e la ricerca scientifica – uno sviluppo endogeno ed eco sostenibile mirante a ridurre le ineguaglianze sociali, gli squilibri territoriali e i pregiudizi culturali tra le etnie, i sessi, e a favorire l'inclusione sociale e l'occupazione, favorendo la conoscenza e l'integrazione del paese nel sistema economico mondiale per renderlo più sicuro sotto tutti i punti di vista.

In merito ai settori di specifica importanza per la parte gabonese, rileva, in particolare, l'esigenza di poter avvalersi di nostri specialisti nella gestione dei musei, alla luce degli sforzi in atto per un potenziamento ed ammodernamento delle strutture museali gabonesi, unitamente alla possibilità di formazione in Italia di studenti/laureati nelle discipline artistiche, in particolare nelle arti plastiche, ceramica e porcellana.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, attraverso il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico, accademico e sportivo tra i due Paesi.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli</u> obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento sono le Amministrazioni pubbliche dei due Paesi e tutti gli attori che potranno beneficiare delle prestazioni comprese e regolate dall'Accordo. *In primis* a beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, dottorandi, docenti e tecnici, studenti delle

Parti. Inoltre, trarranno benefici dall'Accordo, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali, istituzioni culturali e scolastiche che attuino scambi per l'informazione e l'apprendimento, così come ogni altra organizzazione pubblica o privata che intenda realizzare programmi di ricerca e innovazione fra i due Paesi o fornire prestazioni nell'ambito dell'industria culturale.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il processo negoziale si è sviluppato attraverso un breve arco di tempo ricompreso tra il 2009 ed il 2011 e ha coinvolto i due Governi per il tramite dell'Ufficio negoziatore di questo Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale(Uff. XII della DG Mondializzazione e Questioni Globali, già Uff. III della DG per l'Africa Sub-sahariana), che ha coordinato i contributi degli Uffici, e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP), in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, e, per la parte gabonese, il Ministero degli Affari Esteri e i competenti Dicasteri dell'Esecutivo. Nella negoziazione fra i due Governi, ha fatto da tramite la Rappresentanza diplomatica italiana a Libreville. Tali consultazioni hanno consentito di pervenire alla definizione e alla firma dell'accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative anche sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo, derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con l'impegno per la firma dell'accordo, determinando inoltre il rischio di un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Gabon. I numerosi contatti bilaterali avuti con le Autorità di quel paese hanno significato infatti in modo continuo la necessità di stipulare un nuovo accordo per rivitalizzare il settore della cooperazione culturale e scientifica bilaterale. Alla luce di quanto rappresentato, le motivazioni stesse alla base dell'accordo escludono le opzioni di non intervento

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla stipula dell'accordo novello ed alla sua ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti. Comunque, il metodo di analisi applicato al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa relativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi che hanno dimostrato la loro validità.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico, alla promozione di

collaborazioni in tema di arti visive e spettacolo, di media e giornalismo e di sport. Tutto ciò anche alla luce, del ruolo di stabilità politica e di elemento propulsore sul piano culturale che il Gabon riveste nel continente africano, in particolare in Africa occidentale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. Il metodo di analisi applicato, al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta, è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e/o imprese.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

L'intervento regolatorio appare suscettibile di adeguata attuazione in considerazione del fatto che si tratta di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni gestionali. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 — Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo. Indubbiamente il rafforzamento della cooperazione bilaterale, attraverso ulteriori progetti di cooperazione tecnico-scientifica, potrà contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento regolatorio sono, da parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per la Mondializzazione, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; e, da parte gabonese, il Ministero degli Affari Esteri e gli altri Dicasteri coinvolti.

Più precisamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di Programmi Esecutivi pluriennali e sarà disciplinata da riunioni della Commissione Mista (facoltativamente precedute e seguite anche da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati), che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del MAECI e attraverso le rispettive Rappresentanze diplomatiche.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse avvalendosi dell'operato della Commissione Mista.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata quinquennale (art. 18) e potrà essere rinnovato per tacita riconduzione. Potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 19).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con cadenza biennale e con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, curerà la redazione della prevista V.I.R, in cui verranno presi in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, della scienza e tecnologia, archeologico, dell'istruzione e sportivo e i benefici reali dal punto di vista economico e sociale conseguiti dai due Paesi, in considerazione dell'andamento dei rapporti bilaterali e dei benefici derivanti dall'applicazione ed esecuzione di detto Accordo.

<u>Titolo: "Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente accordo, firmato a Bishkek il 14 febbraio 2013, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di cooperazione in materia culturale tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Paesi e risponde alla necessità di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, scientifico e tecnologico.

La ratifica dell'Accordo appare opportuno quale segnale di attenzione per un Paese per noi non prioritario sotto il profilo economico, ma rilevante quale unico nella Regione centro-asiatica che abbia intrapreso un pur difficile percorso di sviluppo democratico. Segnali di attenzione che infatti vengono manifestati dall'Unione Europea nel suo insieme e da alcuni grandi Stati membri a partire dalla Germania (recente visita a Bishkek del Cancelliere Merkel).

Il settore della collaborazione culturale si presta al meglio nell'avviare canali di contatto anche a livello di rispettive società civili, oggi molto sporadici. Come negli altri Stati ex-sovietici possiamo già oggi contare su un capitale di simpatia ed interesse per la cultura italiana che, in mancanza di segnali positivi, rischia di andare disperso. E' quindi auspicabile attivare qualche canale di collaborazione a livello accademico (Bishkek ospita alcune Università di buon livello, quale quella americana), facendo leva su quelle già in atto nel contesto UE (Erasmus) e dall'altro dare maggiore visibilità e regolarità alle nostre attività di promozione culturale, oggi svolte dall'Ambasciata ad Astana, ed anche partecipando ad eventi UE (Festival del cinema europeo) o prevedendo una tappa a Bishkek di alcuni tra gli eventi organizzati in Kazakhstan.

Per l'ultimo anno si è trattato di:

ottobre 2015: quartetto "Bentornato Mandolino" a Bishkek; aprile 2016: Gruppo Luca Ciarla al Festival Jazz di Bishkek; aprile 2016: Gruppo di musica popolare di Ambrogio Sparagna a Bishkek.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione in ambito culturale, scientifico e tecnologico tra i due Paesi. In assenza di un quadro normativo in ambito culturale, scientifico e tecnologico, non si dispone attualmente di dati relativi ai rapporti tra Italia e Kyrgyzstan. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento degli interscambi tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;

 l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) <u>L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</u>

A beneficiare dell'Accordo saranno enti, associazioni e organizzazioni operanti nei seguenti settori: istruzione scolastica e universitaria, turismo, letteratura, archeologia, arte figurativa, architettura, arte applicata e decorativa, design, arti sceniche, musica, danza, teatro, traduzioni, musei ed esposizioni, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale, archivistica e biblioteconomia, educazione fisica e sport, politiche giovanili, ricerca scientifica, contrasto del traffico illecito di beni culturali, protezione dei diritti d'autore.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per gli Affari Politici e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; per la parte kirghisa: autorità statali competenti nel settore della cultura, dell'istruzione e della scienza.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative anche sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo, derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con l'impegno per la firma dell'accordo, determinando inoltre il rischio di un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla stipula dell'accordo novello ed alla sua ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti. Comunque, il metodo di analisi applicato al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa relativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi che hanno dimostrato la loro validità.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di prioritario interesse come quello

relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico, alla promozione di collaborazioni in tema di arti visive e spettacolo, di media e giornalismo e di sport.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. Il metodo di analisi applicato, al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta, è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e/o imprese.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

L'intervento regolatorio appare suscettibile di adeguata attuazione in considerazione del fatto che si tratta di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni gestionali. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. Indubbiamente il rafforzamento della cooperazione bilaterale, attraverso ulteriori progetti di cooperazione tecnico-scientifica, potrà contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ex art. 12 dell'accordo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del MAECI e attraverso le rispettive Rappresentanze diplomatiche.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse avvalendosi dell'operato della Commissione Mista.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'accordo in questione ha durata illimitata (art. 14) e le controversie derivanti dalla sua interpretazione e applicazione verranno risolte tra le parti per via negoziale (art. 13).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con cadenza biennale e con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, curerà la redazione della prevista V.I.R, in cui verranno presi in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, della scienza e tecnologia, archeologico, dell'istruzione e sportivo e i benefici reali dal punto di vista economico e sociale conseguiti dai due Paesi, in considerazione dell'andamento dei rapporti bilaterali e dei benefici derivanti dall'applicazione ed esecuzione di detto accordo.

<u>Titolo: "Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

L'accordo intende regolare materie attualmente non disciplinate da accordi internazionali specifici, offrendo una cornice giuridica necessaria per lo svolgimento di molteplici attività nei settori della cultura, dell'istruzione e formazione, nonché dell'università e della ricerca scientifica, al fine di rafforzare i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato del Laos. In tal modo l'accordo assicura linee guida uniformi dirette a disciplinare le numerose iniziative intraprese dall'Italia e dal Laos nei predetti settori, in un'ottica di rafforzamento dei processi di crescita e sviluppo e consentendo, al contempo, la valorizzazione e la crescita professionale degli studenti, dei docenti e dei ricercatori tramite progetti di mobilità e lo scambio di informazioni e di esperienze.

Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L'Italia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia in Laos.

In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.

Dal 2006, il Ministero degli Affari Esteri contribuisce al finanziamento di una missione archeologica della "Fondazione Lerici", svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano, per il restauro del monumento Khmer "Nandin Hall".

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di consolidare i rapporti bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare democratica del Laos. In tale prospettiva, l'Accordo è suscettibile, da un lato, di fornire una risposta efficace e immediata alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica del Los, dall'altro, di incoraggiare l'avvio nel medio e nel lungo periodo di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica, ambito di relazione di natura cruciale soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dalla esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico, attraverso le cooperazioni scolastiche e universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'accordo consentirà inoltre di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale sono di fondamentale importanza per la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.

In particolare, l'accordo individua tra i propri obiettivi di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori, favorendo inoltre scambi di conoscenze ed esperienze nell'aggiornamento e formazione nell'area dell'informazione e dei suoi mezzi nell'ambito televisivo, radiofonico e filmico. Si prevede altresì la collaborazione nell'ambito di traduzioni e di pubblicazioni sia in campo letterario che scientifico, finalizzata alla promozione della reciproca produzione letteraria e scientifica.

I settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica individuati dall'accordo sono: scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.), agricoltura, scienza della terra, tecnologia dell'informazione, energia ed ambiente, scienze della salute, biomedicina e biotecnologie, tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed altri settori che le Parti concorderanno.

Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica si realizzeranno attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, di seminari e di altri eventi attinenti a scopi scientifici e tecnici. E' prevista inoltre la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di addestramento professionale e di corsi di aggiornamento, nonché ogni ulteriore forma di cooperazione che le Parti potranno concordare.

Si promuove anche la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, mediante progetti congiunti di ricerca e scavo, e mediante iniziative di restauro. Sono previste altresì la formazione di esperti nel campo, visite di conferenzieri e studiosi del settore e la partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.

Si favorire inoltre la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e postsecondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, in questo ultimo caso anche mediante l'adozione di intese dirette. Favorite altresì visite di docenti, conferenzieri e studiosi nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati nei due Paesi.

Prevista inoltre la concessione borse di studio in favore di studenti e laureati dell'altro paese, nell'ambito dei fondi disponibili, per compiere studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali accademie nel campo delle Belle Arti, dell'Archeologia e della Linguistica.

Si facilitano e promuovono le attività delle istituzioni culturali ad esse preposte, su base di reciprocità e nell'ambito delle risorse finanziarie delle Parti Contraenti.

L'accordo incoraggia la cooperazione nel campo dello sport e gli scambi giovanili tra gli organismi competenti dei due Paesi.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

Il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo potrà essere monitorato anche dalla Commissione Mista, istituita anche al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione attraverso i suddetti indicatori.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le amministrazioni e gli enti cui spetta l'esecuzione dell'accordo, quali MAECI, MIUR, MIBACT, Presidenza del Consiglio, il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico presso il Comando Generale dei Carabinieri, la Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte, la CRUI, la RAI e il CONI, nonché, più ampiamente, università e istituzioni accademiche artistico-musicali, centri di ricerca e istituzioni scolastiche; tra i soggetti privati, persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, artisti, nonché persone giuridiche quali la Società Dante Alighieri e, più in generale, organizzazioni - con o senza scopo di lucro - impegnate nel settore culturale, dell'istruzione, dell'innovazione scientifica e tecnologica o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il processo negoziale si è perfezionato grazie all'intervento dei Governi dei due Paesi per il tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle amministrazioni centrali e periferiche coinvolte. In particolare per la parte italiana il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state individuate opzioni di intervento alternative al presente accordo, il quale soddisfa, invece, per i suoi contenuti, l'esigenza di promozione della cooperazione tra le Parti, sia nel settore dell'istruzione, che in quello scientifico e tecnologico, in un'ottica di continuità tra i due ambiti. Non era, inoltre, possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi, né costi specifici, per i destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno, invece, dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti (settore dell'istruzione, da un lato, scientifico e

tecnologico, dall'altro). Ciò, potrà determinare una riduzione della spesa e dei costi burocratici e amministrativi di gestione della cooperazione, con conseguente incremento di quest'ultima, anche alla luce del nuovo quadro giuridico offerto dall'accordo.

Gli effetti vantaggiosi per i soggetti destinatari dell'intervento deriveranno anche dall'ampliamento degli ambiti di applicazione dell'accordo con riferimento ai settori della formazione artistica, musicale e coreutica, della tutela del patrimonio culturale e archeologico, della protezione del patrimonio culturale immateriale e della proprietà intellettuale, nonché delle politiche culturali e giovanili europee.

Inoltre, i programmi e i protocolli esecutivi che verranno stipulati in attuazione del presente Accordo, consentiranno di rafforzare le già ottime relazioni bilaterali e potranno rappresentare uno strumento di arricchimento e crescita comune. Un maggiore scambio di informazioni e di professionisti favorirà la ricerca scientifica ed universitaria in entrambi i Paesi.

Accordi che favoriscono la diffusione dell'arte e cultura italiana avranno un indubbio beneficio sulla promozione di tutto il Sistema Paese.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. L'Accordo offre, al contrario, un quadro regolatorio aperto a tutti i soggetti italiani, pubblici e privati, che intendano avviare attività di cooperazione e iniziative di rilievo economico nei settori disciplinati dall'accordo con analoghi soggetti della Repubblica popolare democratica del Laos. L'accordo, quindi, risulterà potenzialmente idoneo a fornire un incentivo allo svolgimento di attività a carattere imprenditoriale nei due Paesi e ad ampliare l'offerta di beni e servizi culturali e di tecnologia.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

L'intervento regolatorio appare suscettibile di adeguata attuazione considerato che sono già formati e pienamente operativi gli organismi e le strutture amministrative e gestionali, mentre l'esperienza pregressa, legata al funzionamento degli accordi sinora in vigore, mette in luce la vitalità della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e la volontà di proseguire sulla strada del rafforzamento dei rapporti, nonostante le difficoltà legate alle misure di limitazione della spesa pubblica che caratterizzano l'attuale congiuntura europea e internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi sul funzionamento del mercato e potrà determinare un incremento e una migliore gestione delle attività di promozione culturale dell'Italia all'estero. L'incremento di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i poli di eccellenza dei due Paesi, potrà contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia, determinando effetti

positivi sulla capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero e sulla relativa possibilità di accedere a tecnologie innovative. Il funzionamento del mercato non subirà eventuali distorsioni della concorrenza dato che l'accordo incentiverà tutti i soggetti italiani, pubblici e privati, ad ampliare, nei confronti di analoghi soggetti della Repubblica popolare democratica del Laos le attività di cooperazione e le iniziative di rilievo economico nei settori di riferimento.

Da ciò, deriverà, pertanto, un incremento delle attività a carattere imprenditoriale nei due Paesi e dell'offerta di beni e servizi culturali e di tecnologia, con eventuali riflessi positivi sul funzionamento del mercato.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Per la parte italiana: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per il Laos, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della cultura. L'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di Programmi esecutivi pluriennali e sarà disciplinata da riunioni della Commissione Mista, che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

La Commissione Mista, che sarà istituita dalle Parti contraenti ai sensi del presente accordo, è l'organismo incaricato di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'intervento regolatorio e di effettuare il controllo e il monitoraggio degli sviluppi della cooperazione e delle attività di collaborazione afferenti alle materie disciplinate dall'accordo stesso. In tale ottica, la Commissione elaborerà anche Programmi esecutivi pluriennali in materia culturale, scientifico-tecnologica e di istruzione. A tal fine, è peraltro previsto un onere a carico del bilancio dello Stato, delle cui definizione e copertura si dà conto nell'allegata relazione tecnico-finanziaria. Ulteriori meccanismi di controllo e monitoraggio potranno essere predisposti al livello di autorità e organismi competenti delle Parti contraenti.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Ciascuna Parte potrà chiedere la decadenza dell'accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La decadenza avrà effetto decorsi sei mesi dalla notifica all'altra parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante la vigenza dell'Accordo ad eccezione che le Parti non decidano diversamente.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

<u>Titolo: "Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente a dicembre 1960) e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione bilaterali.

La collaborazione bilaterale in campo culturale e scientifico è intensa. Sono stati conclusi 10 Accordi Universitari; è stato siglato un Memorandum d'Intesa tra il Ministro della Scienza del Montenegro, Sanja Vlahovic e il Presidente di Area Science Park (ASP) di Trieste, Adriano De Maio (febbraio 2016); è stata raggiunta un'Intesa tra l'Istituto del CNR per le Tecnologie Applicate al Patrimonio Culturale (ITABC) e l'Istituto Storico dell'Università del Montenegro (aprile 2016).

E' stato concesso per il 2016 il riconoscimento istituzionale ad un missione archeologica dell'Università di Bergamo ad Antivari.

Totale studenti di italiano: 16.047 (a.s. 2014/2015) di cui: 420 studenti universitari; 15.577 studenti scuole locali; 50 studenti dante Alighieri.

Corsi di italiano a livello universitario presso i seguenti atenei:

- Niksic, Università del Montenegro (Facoltà di Filologia; Dipartimento di Lingua e letteratura italiana);
- Berane, Università del Montenegro (Facoltà di Filologia; Dipartimento di Lingue e letteratura inglese;
- Cattaro, Università del Montenegro (Facoltà di Turismo; Dipartimento di Turismo e Hotel Management).

Corsi di italiano a livello scolastico sono attivi presso: 45 scuole elementari; 24 scuole secondarie. Comitati della Società Dante Alighieri presso: Cattaro, Ulcinj.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione in campo culturale e di istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico ed accademico e sportivo tra i due Paesi.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;

- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.
 - D) <u>L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</u>

A beneficiare dell'accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per l'Unione Europea) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; per la parte montenegrina, il Ministero degli Affari esteri, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo dell'Italia in ambito europeo derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche nell'ambito di un'apposita Commissione Mista istituita dall'accordo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'accordo ha durata illimitata (art. 18). L'accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (art. 17).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico e tecnologico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

Titolo: "Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006".

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento</u> al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana appaiono quanto mai opportune in considerazione della particolare situazione politica ed economica di questo Stato caraibico e dell'insieme delle relazioni che il nostro Paese intrattiene e che possono definirsi ottime. L'Accordo è suscettibile, da un lato, di fornire una risposta efficace ed immediata alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana, dall'altro, di incoraggiare l'avvio nel medio e nel lungo periodo di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica, ambito di relazione di natura cruciale soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dalla esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.

L'obiettivo perseguito con l'Accordo in esame è quello di intensificare i rapporti bilaterali fra l'Italia e la Repubblica Dominicana, che - grazie anche ad una forte presenza di nostri connazionali residenti nel Paese (circa 10.000 persone) e ad un consistente flusso turistico (circa 100.000 visitatori l'anno) - sono sempre stati eccellenti e improntati alla piena collaborazione, anche nei fori multilaterali, con il sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Da ultimo la Repubblica Dominicana ha garantito il proprio appoggio alla candidatura italiana ad un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle NU per il 2017, a dimostrazione dell'importanza che essa attribuisce alle relazioni con l'Italia.

Nell'ottica di un completo rilancio delle relazioni bilaterali, il Consiglio dei Ministri ha quindi deliberato, all'inizio di ottobre 2016, la riapertura dell'Ambasciata a Santo Domingo, che era stata chiusa nel 2014 per ragioni legate alla spending review. La riapertura dell'Ambasciata - che dovrebbe avvenire a febbraio-marzo 2017, una volta che saranno completate le formalità del caso consentirà quindi di riportare le relazioni bilaterali a un livello consono ai tradizionali, solidi legami di amicizia esistenti tra i due Paesi. La forte crescita dell'economia dominicana, che si è attestata negli ultimi anni attorno al 7%, ha avuto un positivo impatto sull'interscambio commerciale, come testimoniato dal sensibile aumento delle esportazioni italiane verso la Repubblica Dominicana.

Per quanto riguarda la cooperazione interuniversitaria, sono stati finora firmati 13 accordi fra atenei italiani e dominicani, di cui 8 bilaterali. La presenza di studenti dominicani iscritti presso atenei italiani è stata di 133 nell'A.A. 2015/16 (5 iscritti agli AFAM). Nel 2015/16 si sono immatricolati presso le università italiane 31 studenti dominicani. Nell'anno scolastico 2014/2015 erano presenti in Repubblica Dominicana circa 1532 studenti, di cui 599 presso le Università locali. Lo studio della lingua italiana desta particolare interesse tra gli studenti universitari di lauree specialistiche in turismo e architettura.

Nell'ambito della cooperazione nel settore archeologico, la Farnesina sostiene con un contributo di 3.000 Euro, per il 2016, una missione di ricerca dell'Università La Sapienza operante nelle aree orientali e settentrionali della Repubblica Dominicana e finalizzata allo studio del modello insediativo del popolo taino in collaborazione con studiosi dell'Università di Leiden (Olanda), dell'Università di Merida (Messico) e del Museo del Hombre Dominicano (Santo Domingo).

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

normativo.

L'obiettivo principale dell'Accordo è quello di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. In tale prospettiva, il recepimento dell'accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore conoscenza dei due Paesi e la creazione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra Enti di ricerca scientifica, tecnologica e culturale, biblioteche e musei dei due Paesi, l'apprendimento delle lingue nazionali, la concessione di borse di studio, la collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, sociale ed ambientale. Inoltre, vuole promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo sarà monitorato dalla Commissione Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le Amministrazioni e gli Enti cui spetta l'esecuzione dell'Accordo, quali MAECI, MIUR, MIBACT, Presidenza del Consiglio, il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico presso il Comando Generale dei Carabinieri, la Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte, la CRUI, la RAI ed il CONI, nonché, più ampiamente, Università ed Istituzioni accademiche artistico-musicali, Centri di ricerca, Scuole ed Istituti secondari e superiori; tra i soggetti privati, persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, artisti, nonché persone giuridiche quali la Società Dante Alighieri e più in generale organizzazioni - con o senza scopo di lucro - impegnate nel settore culturale, dell'istruzione, dell'innovazione scientifica e tecnologica, o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività. Tenuto conto della vastità della potenziale platea di beneficiari non è allo stato possibile fornire delle previsioni quantitative al riguardo.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per la Mondializzazione) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Le consultazioni svolte hanno consentito di pervenire alla definizione ed alla firma dell'accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno invece dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i due Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti (settore culturale da un lato, scientifico e tecnologico dall'altro), con possibile riduzione della spesa e dei costi burocratici ed amministrativi di gestione della cooperazione, dall'incentivo alla cooperazione per i soggetti interessati rappresentato dall'aggiornamento del quadro giuridico offerto dall'Accordo, anche in riferimento agli ambiti di più recente evoluzione (coreutica, danza, tutela del patrimonio culturale ed archeologico, protezione del patrimonio culturale immateriale e della proprietà intellettuale), con possibili ricadute positive in termini di promozione del Sistema Paese e di sviluppo della ricerca e dell'innovazione in ambito culturale e tecnologico, non soltanto a beneficio dei soggetti pubblici coinvolti, ma anche a vantaggio dei soggetti privati direttamente ed indirettamente beneficiati.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

B) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

C) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di un'apposita Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

D) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione e tramite la Commissione Mista. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata illimitata (art. 20). L'Accordo potrà altresì essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti (art. 20).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., documento nel quale verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali ed i benefici derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione dell'Accordo. In particolare, verrà monitorato l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, nonché delle attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico.

<u>Titolo: "Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'obiettivo perseguito con l'accordo in esame è quello di intensificare il legame tra lo Stato italiano e lo Stato di Singapore in un'ottica di approfondimento della conoscenza reciproca e di rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica negli ambiti di comune interesse. Tra i due Paesi, infatti, è stato già firmato nel 1990 un precedente accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ma, alla luce dell'intensificarsi dei rapporti di collaborazione, anche in virtù del ruolo strategico a livello mondiale riconosciuto a Singapore in ambito scientifico e tecnologico, si è reso necessario delineare un quadro giuridico più attuale che, al contempo, preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.

L'accordo, infatti, soddisfa, da un lato, la necessità di consolidare e approfondire la collaborazione nel settore della ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, al fine di rafforzare i processi di crescita e sviluppo e di ampliamento delle rispettive conoscenze e dotazioni infrastrutturali, dall'altro, di consentire la valorizzazione e la crescita professionale di scienziati e ricercatori tramite progetti di mobilità e lo scambio di informazioni e di esperienze.

In generale la promozione della lingua e cultura italiana a Singapore è curata dall'Istituto Italiano di Cultura (IIC) e dall'Ambasciata. Attualmente si registra un notevole interesse per gli eventi culturali italiani, che godono di grande visibilità e impatto presso il pubblico locale. Tra i più recenti, la mostra multimediale "Fellini: Circus of Light" e i concerti del trombettista Enrico Rava e del pianista Giovanni Allevi. L'Italiano è una lingua di nicchia a Singapore. Si studia soprattutto a livello accademico e nei corsi di lingua e cultura italiana gestiti dell'IIC. Sono attivi corsi di italiano presso la Nanyang Technological University e l'Italian Supplementary School.

L'attività di cooperazione interuniversitaria ha portato finora alla firma di 14 accordi tra università singaporiane e italiane. Nel maggio scorso durante la visita del Presidente della Repubblica di Singapore in Italia, Tony Tan Keng Yam sono stati inoltre formalizzati due nuovi Memorandum of Understanding (MoU) tra la Singapore Management University (SMU) e l'Università degli Studi di Milano e tra il College of the Arts Lasalle e la Nanyang Academy of Fine Arts e la Domus Academy di Milano. La presenza di studenti singaporiani iscritti presso atenei italiani è stata di otto unità nell'a.a. 2015/16. Il MAECI per l'a.a. 2016/17 ha offerto 18 mensilità di borse di studio a favore di studenti singaporiani per frequentare corsi in Italia.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'accordo mira a facilitare il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Singapore. A tal fine, è suscettibile di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni, allo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, alla creazione di centri comuni di ricerca e al sovvenzionamento di docenti e ricercatori. Tale cooperazione potrà, inoltre, produrre effetti positivi sia sulla libera circolazione dei ricercatori che sulla creazione di programmi di ricerca e sviluppo da intraprendersi anche su base cooperativa. In tal modo si vuole offrire una risposta concreta alle esigenze manifestate dall'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dall'esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo mediante il conseguimento di obiettivi scientifici comuni.

L'accordo consentirà inoltre di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, riconoscendo come gli scambi e l'arricchimento culturale siano di fondamentale importanza per la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.

Per quanto riguarda le relazioni scientifiche e tecnologiche, sinora disciplinate dall'accordo del 1990, con questo nuovo accordo bilaterale sarà ora possibile rilanciare le relazioni in tali campi con il paese, nonché di finanziare progetti congiunti. Forte è l'interesse italiano ad intensificare i rapporti scientifici e tecnologici con controparti singaporiane, soprattutto in quei settori, quali elettronica, petrolchimica, informatica e telecomunicazioni, dove il governo di Singapore ha effettuato ingenti investimenti negli ultimi vent'anni, collocando il Paese tra quelli più innovativi al mondo secondo il Global Innovation Index 2015. È opportuno ricordare che Singapore si sta caratterizzando sempre di più come il punto di riferimento dell'alta tecnologia di tutto il sud-est asiatico. In particolare, l'accordo individua tra i propri obiettivi principali quelli di incoraggiare lo sviluppo di attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia tra i rispettivi enti di cooperazione (cioè di qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione, o attività, o impresa sul territorio dei due stati). Le attività di cooperazione ai sensi dell'accordo possono includere: incontri di varia natura, come quelli tra esperti, scambio di informazioni concernenti le stesse attività, visite e scambi su argomenti generali o specifici, realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati, altre forme di attività di cooperazione stabilite di comune accordo. L'accordo è teso ad incoraggiare e facilitare lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione italiani e singaporiani e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attività di cooperazione.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli</u> obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le Amministrazioni e gli Enti cui spetta l'esecuzione dell'Accordo, quali MAECI, MIUR, Presidenza del Consiglio, la CRUI e la RAI, nonché, più ampiamente, Università e Centri di ricerca; tra i soggetti privati, persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, nonché imprese e, più in generale, organizzazioni - con o senza scopo di lucro - impegnate nel settore dell'innovazione scientifica e tecnologica o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è stata posta in essere con le competenti amministrazioni dello Stato italiano e dello Stato di Singapore.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in campo scientifico e tecnologico, nonché determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state individuate opzioni di intervento alternative al presente accordo, il quale soddisfa, invece, per i suoi contenuti, l'esigenza di promozione della cooperazione tra le Parti, nel settore scientifico e tecnologico. Non era, inoltre, possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi, né costi specifici, per i destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno, invece, dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti alla collaborazione tra i Paesi e ciò potrà determinare una riduzione della spesa e dei costi burocratici e amministrativi di gestione della cooperazione, con conseguente incremento di quest'ultima, anche alla luce del nuovo quadro giuridico offerto dall'accordo. Inoltre, i programmi e i protocolli esecutivi che verranno stipulati in attuazione dell'accordo nonché i progetti in ambito internazionale, a cui Italia e Singapore prenderanno parte, consentiranno di rafforzare le già ottime relazioni bilaterali e potranno rappresentare uno strumento di arricchimento e crescita comune. Un maggiore scambio di informazioni e di scienziati, professionisti ed esperti favorirà la ricerca scientifica ed universitaria in entrambi i Paesi. Tale accordo avrà un indubbio beneficio sulla promozione di tutto il Sistema Paese.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per

il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo. Al contrario, l'incremento e la razionalizzazione delle attività di cooperazione, nonché di rafforzamento e avvio di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i poli di eccellenza dei Paesi potranno contribuire a migliorare la suddetta competitività del Sistema Italia, dispiegando effetti positivi sulla capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero e sulla relativa possibilità di accedere a tecnologie innovative.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di un'apposita Commissione congiunta che si riunirà, alternativamente, nei due Paesi con il compito di verificare gli sviluppi della cooperazione e di elaborare Programmi esecutivi.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'accordo può essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

<u>Titolo: "Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007".</u>

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) <u>La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</u>

L'accordo, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce del impegno assunto da entrambi i Paesi a rafforzare le relazioni bilaterali. L'accordo risponde alla necessità di offrire ai due Paesi un valido strumento giuridico di riferimento e fondi adeguati a promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano un'attenzione particolare, quale quello dell'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka, estremamente utile per quei lavoratori interessati a venire a lavorare nel nostro Paese dove è già presente una folta comunità Srilankese. Per quanto riguarda gli accordi siglati tra atenei italiani e atenei dello Sri Lanka, ne risultano ad oggi 5, di seguito elencati: Università degli Studi di BRESCIA e Università di Peradeniya; Università degli Studi di CAMERINO e Università di Moratuwa; Università Cattolica del Sacro Cuore e Eastern University; Università degli Studi ROMA TRE e Università di Ruhuna.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, una volta in vigore, l'accordo permetterà, tra l'altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse. Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Sri Lanka poiché quello in oggetto è il primo accordo firmato in materia. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento degli interscambi tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

C) <u>La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</u>

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente accordo, gli indicatori che consentiranno di verificarne il raggiungimento riguarderanno:

- la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate;
- il livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei Paesi;
- l'innovazione e l'incremento quantitativo dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.
- D) <u>L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</u>

Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le amministrazioni e gli enti cui spetta l'esecuzione dell'accordo, quali MAECI, MIUR, Presidenza del Consiglio, nonché, più ampiamente, università e centri di ricerca; tra i soggetti privati, a beneficiare dell'accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per la Mondializzazione) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; per la parte Srilankese, il Ministero degli Affari esteri.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in campo scientifico e tecnologico, nonché determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state individuate opzioni di intervento alternative al presente accordo, il quale soddisfa, invece, per i suoi contenuti, l'esigenza di promozione della cooperazione tra le Parti, nel settore scientifico e tecnologico. Non era, inoltre, possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in settori di particolare interesse quali quelli della tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) <u>Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.</u>

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine sussiste un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di un'apposita Commissione mista ex art. 15 dell'accordo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'articolo 17 attribuisce all'intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia e riconosce a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, in toto o in parte, dell'accordo stesso.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

- 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
- a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016;
- b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
- c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;
- d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016;
- *e)* Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;
- f) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013:
- g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;

- *h)* Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;
- *i)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;
- *l)* Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016;
- m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

- 1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:
- *a*) dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);
- *b*) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*);
- c) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
- *d*) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*);
- *e*) dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*);
- f) dall'articolo 14 dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);
- g) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
- *h*) dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*);

- *i*) dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*);
- *l*) dall'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*);
- *m*) dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), relativamente agli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 240.560 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 3. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), relativamente agli articoli 5, 7, 8, e ai paragrafi 2.2.3 e 8 dell'allegato, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 4. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), relativamente agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e di 238.400 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 5. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), relativamente agli articoli 5, 6, 11, 15 e 16, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 234.920 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 6. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli

anni 2017 e 2018 e di 139.620 euro a decorrere dall'anno 2019.

- 7. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 8. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, è autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 9. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 10. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), relativamente agli articoli II e IV, è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 449.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 11. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15, è autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 195.400 euro a decorrere dall'anno 2019.
- 12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 2.700.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 2.827.900 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato,

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, dall'altro,

(qui di seguito denominati "Parti Contraenti")

DESIDEROSI di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei setto dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e del Sport, nonché dell'Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzion Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle lo culture e dei rispettivi popoli.

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione e i contatti diretti tra le rispetti Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e d design, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, anche attraverso lo scambio di lettori, di docer e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi seminari.

Articolo 2 Programmi d'insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programu d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

Articolo 3 Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione del equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4 Borse di studio

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei lim del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamen nei settori che saranno concordati tra le Parti.

L

Articolo 5 Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca

- Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali.
- Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6

Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

- Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
- In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 7 Radio e Televisione

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Artícolo 8 Scambio materiale scientífico, filmico, etno-antropologico e visuale

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

Articolo 9 Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.



4

Articolo 10 Collaborazione nel settore dello Sport

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 11 Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

<u>Articolo 12</u> <u>Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo</u>

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13 Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 14 Clausola di salvaguardia

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articolo 15 Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

<u>Articolo 16</u> Durata e validità

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.



<u>Articolo 17</u> <u>Denunce, revisioni e modifiche</u>

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo. in due originali.

Fatto a Yaoundé, il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede./

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

IL VICE MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

IL MINISTRO
DELL'INSEGNAMENTO
SUPERIORE

MARIO GIRO

JACQUES FAME NDONGO

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
Per copia conforme

ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

li governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Coreana (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti");

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai sensi del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti sosterranno e promuoveranno attività bilaterali e multilaterali nel settore della cultura, che potrebbero inserirsi nel quadro dei programmi delle organizzazioni internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 3

Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevolerà e promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Università e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettorati collegati a tale studio.

Articolo 4

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore dell'istruzione attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione e del loro sviluppo, e con lo scopo di comparare i sistemi ed i piani di studio per giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati e diplomi di istruzione.

Articolo 5

- 1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno, di comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio.
- 2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiore o specializzato attraverso accordi specifici tra tali istituti di insegnamento, in particolare attraverso lo scambio di lettori, ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 7

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti e collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura, architettura e architettura d'interni, in vista della partecipazione a festival, rappresentazioni, esposizioni ed altri incontri organizzati dal due paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno inoltre lo scambio di rappresentanti di tali settori, compresi quelli che lavorano nel campo delle arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni attraverso la promozione di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche, al fine di accrescere il valore della cinematografia in entrambi i paesi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti incoraggeranno, in particolare attraverso l'istituzione di premi ed altri incentivi, la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro paese.

Articolo 10

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive autorità governative competenti nel settore della proprietà intellettuale e dei relativi diritti.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei ed istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale nonché tra le biblioteche del due paesi, allo scopo di promuovere la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la tutela e gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti ed altre iniziative tese a migliorare e conservare il rispettivo patrimonio culturale ed archeologico.

Articolo 13

Le Parti Contraenti assegneranno, în base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni più favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo 14

Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico illegale di opere d'arte, articoli culturali, beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nel rispettivi paesi.

Articolo 15

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità tra i sessi e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 16

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.

Articolo 17

Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di scambio o collaborazione tra individui ed organizzazioni nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due paesi e quelle di un paese terzo. Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di assicurare tale sostegno.

Articolo 19

Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Mista prevedono la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 20

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verrà risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualunque momento con il consenso di entrambe le Parti Contraenti. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore seguendo le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 22

- 1. Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata illimitata.
- 2. Il presente Accordo potrà essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prenderà effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudicherà i programmi o le attività concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti.
- 3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21/10/05 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

五四利

AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desirous of strengthening the friendly relations existing between the two countries and of promoting mutual understanding and knowledge through further development of cooperation in the fields of the art, culture, education, cultural and archaeological heritage, youth and sports;

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote and encourage the development of cooperation under this Agreement on the basis of equality and mutual benefit, and in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries.

Article 2

The Contracting Parties shall support and promote bilateral and multilateral activities in the field of culture, which could be set up in the framework of the programmes of the international organizations of which the Contracting Parties are members.

Article 3

The Contracting Parties shall support those initiatives that encourage the study, dissemination and instruction of their own language and culture in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall facilitate and promote the study of the language, the literature and the history of the other country in their universities and other institutions of higher education, in particular through an increase of professorships and lectureships related to such study.

Article 4

The Contracting Parties shall cooperate in the field of education by exchanging documents and visits by experts in order to improve their knowledge of the other's educational systems and their development, and for the purpose of comparing the systems and syllabuses in order to reach an agreement on the reciprocal recognition of educational certificates and diplomas.

Article 5

- 1. The Contracting Parties, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall encourage and facilitate the activities of the other Party's educational, academic and cultural institutions in their territories.
- 2. The Contracting Parties shall consult each other to reach an agreement on the facilities required for the institutions mentioned in this Article.

Article 6

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between their universities and other higher or specialized educational institutions by means of specific arrangements between such educational institutions, particularly through the exchange of lecturers, researchers and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 7

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between governmental agencies concerned with the areas of visual arts, performing arts, literature, architecture, and interior design, with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the two countries. The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives in such areas, including those concerned with the visual and performing arts, for the purpose of sharing their knowledge and experience.

Article 8

The Contracting Parties shall favor cooperation between their related organizations, through promotion of common projects and co-production of cinema, in order to increase the value of the cinema of both countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage, particularly by awarding prizes and other incentives, the translation and publication of literature of the other country.

Article 10

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of copyright and related rights, between the respective competent governmental authorities.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archaeological and cultural heritage institutions, and libraries of the two countries with a view to promoting the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the protection and management of their cultural landscape.

Article 12

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of cultural heritage and archaeology through exchanges of information and expertise, organization of symposia and seminars, joint research, joint excavation and restoration projects and other initiatives aimed at enhancing and conserving their respective cultural and archaeological heritage.

Article 13

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant to students, teachers and lecturers whose nationals of the other country scholarships for university courses and research projects at universities or educational institutions on subjects of specific interest. The said scholarship recipients shall be granted the most favourable terms under the laws and regulations in force in the host country.

Article 14

The Contracting Parties shall pursue close cooperation between their respective administrations with the aim of preventing and suppressing the illegal trafficking of artworks, cultural items, audio-visual goods, protected goods, documents and other valuable objects, in accordance with the rules and regulations in force in their respective countries.

Article 15

The Contracting Parties shall promote the exchange of knowledge and experience concerning human rights, civil and political liberties, as well as equal opportunities between the sexes and the protection of ethnic, cultural, and linguistic minorities.

Article 16

The Contracting Parties shall promote cooperation in the fields of youth and sports through the exchange of information and experience and by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall encourage cooperation between their respective public and private organizations concerned with youth issues in order to develop the exchange of experience and initiatives on international issues related to youth.

Article 17

The Contracting Parties shall encourage any form of exchange or collaboration between persons and organizations in the fields of film, radio and television.

Article 18

The Contracting Parties shall endeavour to support, on a joint basis, projects of cultural cooperation between institutions and organizations of their two countries and those of a third country. When necessary, the Contracting Parties shall consult each other prior to providing such support.

Article 19

For the purpose of the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for cultural cooperation, composed of representatives designated by each Contracting Party. The functions of the Joint Committee shall include the supervision of the implementation of this Agreement and the approval of supplementary programmes and arrangements. The Joint Committee shall meet alternately in the capital cities of the two countries, on dates to be agreed upon through diplomatic channels.

Article 20

Any disparities which may arise from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Contracting Parties.

Article 21

This Agreement may be amended at any time with the consent of both Contracting Parties. Any amendments shall enter into force following the same procedures as to the entry into force of this Agreement.

- 169 -

Article 22

- 1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of diplomatic notes whereby the Contracting Parties shall notify each other of the fulfillment of their domestic requirements for its entry into force, and shall have an unlimited duration.
- 2. This Agreement may be terminated at any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination shall be without prejudice to any programmes or activities agreed upon under this Agreement and not yet completed at the time of its termination, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
- 3. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the Cultural Agreement Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea done at Seoul on March 9, 1965 and entered into force on June 16, 1970.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 21st October in duplicate in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

Servizio del Contenzieno Diplomatico g dei Trattati

Per ceptaecetonno

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti"),

CONSIDERANDO il mutuo beneficio di rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente Accordo mira a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi.

Articolo 2

Cooperazione bilaterale

Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra Ministeri, Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica.

Articolo 3

Cooperazione multilaterale

- 1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia.
- 2. Entrambe le parti contraenti coopereranno con organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al fine di ottenere il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione di programmi e progetti derivati dalle forme di cooperazione elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero scaturire in futuro

Articolo 4

Settori prioritari

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: Fisica, Chimica, Scienze della salute, Energia, Informazione, Telecomunicazioni, Biotecnologie, Micro e Nanotecnologie, Agricoltura e Industria alimentare, Ambiente, Aerospazio, Energia, Trasporti, Ingegneria elettronica e civile, Tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 5

Attività di cooperazione

Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti:

- a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;
- b. scambi di informazioni e documentazione;
- c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;
- d. centri congiunti di ricerca e laboratori;
- e. progetti congiunti di ricerca e formazione;
- f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
- g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 6

Sostegno alla cooperazione

- 1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all'art. 5 sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti.
- 2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7

Trattamento dei risultati

- 1. Il trattamento della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi così come previsto dall'Annesso, che è parte integrante dell'Accordo.
- 2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attività congiunte di collaborazione.

Articolo 8

Commissione Mista

- I. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.
- 2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
- 3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni:
- (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo;
- (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti;
- (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e
- (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.

Articolo 9

Soluzione delle controversie

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Emendamenti

Il presente accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti. Eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo all'art. 11.

Articolo 11

Entrata in vigore e denuncia

- Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.
- 2. Il presente Accordo avrà durata illimitata, e continuerà ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
- La denuncia dell'Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MASSIMO D'ALEMA MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomm 1 Hur

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

Song Min-soon Ministro degli Affari Esteri

- 176 -

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA - COREA

Annesso sulla Proprietà Intellettuale

Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto di autore realizzata nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti di tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni.

1. Campo di applicazione

- 1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti.
- 1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprietà intellettuale' si dà il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (TRIPS), Allegato dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

- 1.3. Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo influenza o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti. Tali diritti rimangono regolati dalle leggi e dalla prassi delle rispettive Parti Contraenti.
- 1.4. Ogni disputa in relazione alla proprietà intellettuale che sorga sotto questo Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.
- 1.5. La denuncia della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso.

2. Ripartizione dei diritti

- 2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a tradurre e pubblicare in riviste articoli tecnico-scientifici, relazioni, rapporti e libri che costituiscano risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.
- 2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati a precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante purché vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

- 2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari dei diritti di proprietà intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte a meno che diversamente concordato dalle Parti Contraenti. Se la ricerca non è preventivamente definita come "ricerca congiunta", i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio, tutti i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale creata a seguito della ricerche congiunte. Tutti i diritti, al di fuori dei territori delle Parti Contraenti, saranno determinati tenendo conto dei relativi contributi delle Parti Contraenti e dei loro partecipanti alla ricerca congiunta, e il relativo grado di impegno nel brevettare i risultati di ogni invenzione che ne risulti, e di ogni altro fattore ritenuto appropriato.
- 2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2. di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti, le Parti Contraenti istituiranno una commissione di ricercatori e di funzionari governativi di entrambe le parti per discutere e determinare la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. Se la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel

tipo di proprietà intellettuale rinuncia alla sua quota per iscritto, rinunciando a tenere la sopra menzionata discussione, la Parte Contraente la cui legislazione invece tutela quel tipo di proprietà intellettuale è titolare di tutti i diritti di cui sopra.

3. Trattamento delle informazioni

- 3.1. Ogniqualvolta le informazioni definite in precedenza come "informazione riservata di lavoro" è fornita o creata nel quadro di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti la proteggerà in accordo con le rispettive vigenti legislazioni, regolamenti e pratiche amministrative. L'informazione può essere identificata come "informazione riservata di lavoro" quando:
 - a) è segreta, nel senso che nel suo insieme o nella specifica configurazione dei suoi componenti non è generalmente noto o facilmente accessibile a persone competenti nella materia in cui questo tipo di informazione è generalmente usato; oppure
 - b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e
 - c) ha valore commerciale per il fatto di essere informazione segreta.
- 3.2. L'informazione scientifica e tecnologica di natura non proprietaria, che non sia informazione resa pubblica per ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attività di cooperazione, sarà resa disponibile, a meno che diversamente deciso, alla comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali ed in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

CONSIDERING the mutual benefit of strengthening the bonds of friendship between the two countries,

DESIROUS of increasing mutual knowledge and co-operation through the development of scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1

Aims

The present Agreement aims to promote scientific and technological cooperation in such fields as may be mutually agreed on the basis of equality and mutual benefit and in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.

Article 2

Bilateral Cooperation

The Contracting Parties shall promote the signing of specific arrangements between the ministries, institutions, universities, research centres, and other legal entities of both countries involved in scientific research and technological innovation.

Article 3

Multilateral Cooperation

- 1. The Contracting Parties shall promote multilateral projects that could fall under the European Union's Research Programmes in the fields of science and technology.
- 2. Both Contracting Parties shall liaise with international organizations in appropriate cases in order to obtain their involvement in the funding and carrying out of programmes and projects arising from the forms of cooperation listed in the present Agreement and others which may follow in the future.

Article 4

Fields of Priority

The Contracting Parties shall encourage the development of cooperation in the fields of science and technology, both in the basic sciences and in those related to technology development, with particular attention to the following fields: physics, chemistry, health sciences, energy, information science, telecommunications, biotechnology, micro and nanotechnology, agriculture and food science, environment, aerospace, transport, civil and electronic engineering, technology for heritage conservation and any other fields of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 5

Cooperative Activities

The forms of cooperation covered in this Agreement may include the following:

- a. exchange of scientists, researchers and technicians;
- b. exchange of information and documentation;
- c. joint organization of seminars, symposia, conferences and any other meetings in scientific and technological fields;
- d. joint research centres and laboratories;
- e. joint research and training projects;
- f. scholarships for lecturers and researchers; and
- g. any other forms of cooperation as may be agreed upon between the Contracting Parties.

Article 6

Collaboration Support

- 1. The Contracting Parties' support for the cooperative activities set out in Article 5 shall be subject to the availability of funds and to the relevant policies, laws and regulations of each Contracting Party.
- 2. Each Contracting Party shall grant researchers and technicians, scholarship holders and experts sent by the other Contracting Party and hosted in its territory the best possible working conditions and the benefits afforded by its legislation in force.

Article 7

Treatment of Results

- 1. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of the cooperative activities under this Agreement shall be as set forth in the Schedule, which forms an integral part of this Agreement.
- The Contracting Parties, bearing in mind the principles stated in the Schedule, shall facilitate the exchange of technological information and the technological transfer of results arising from joint collaboration activities.

Article 8

Joint Committee

- 1. The Contracting Parties shall set up a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation, composed of representatives designated by the Contracting Parties.
- 2. The Joint Committee shall meet alternately in the capitals of each Contracting Party on dates to be agreed upon through diplomatic channels.
- 3. The Joint Committee shall have the following functions:
- (a) coordinate, facilitate and review the implementation of cooperative activities conducted under this Agreement;
- (b) make recommendations to the respective governments on any measures necessary to enhance scientific and technical cooperation between the Contracting Parties;
- (c) draw up and endorse proposals for the working programmes of cooperation; and
- (d) discuss any matter related to the implementation of this Agreement.

Article 9

Settlement of Differences

Any differences that may arise from the implementation or the interpretation of the present Agreement shall be settled by negotiations through diplomatic channels.

Article 10

Amendment

The present Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties. Amendments, if any, shall enter into force following the same procedures as described in Article 11.

Article 11

Entry into Force and Termination

- 1. The present Agreement shall enter into force on the date of the later of Notes exchanged between the Contracting Parties through diplomatic channels informing each other that all necessary internal procedures for its entry into force have been completed.
- 2. This Agreement shall remain in force for an unlimited duration and continue in force unless either Contracting Party notifies the other of its intention to terminate this Agreement.
- 3. Termination of this Agreement shall not affect the execution of any project or cooperative activity undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome on 16 February, 2007 in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Massimo D'Alema
Minister of Foreign
Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

SONG MIN-SOON MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Domo / Hum

TTALY-KOREA AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Schedule on Intellectual Property Rights

With reference to Articles 7 of this Agreement, the Contracting Parties shall guarantee adequate and effective protection for intellectual property created or transferred under the terms of this Agreement and the related arrangements for its implementation. The Contracting Parties agree to notify each other promptly of all inventions, designs or industrial models, new plant varieties or any other work protected by copyright produced within the framework of this Agreement, in compliance with their respective national legislation. The rights vested in such intellectual property shall be allocated as provided in this Schedule.

1. Scope

- 1.1. The provisions of this Schedule apply to all joint activities performed under this Agreement save where the Contracting Parties or their duly authorised representatives agree otherwise.
- 1.2. For the purposes of this Agreement 'intellectual property' shall have the meaning provided in Article 2 of the 'Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation' signed in Stockholm on 14 July 1967. This also includes the rights protected by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC of the Agreement of the World Trade Organisation signed at Marrakesh on 15 April 1994.

- 1.3. This Schedule addresses the allocation of rights and royalties between the Contracting Parties. Each Contracting Party guarantees that the other Contracting Party may acquire intellectual property rights allocated in accordance with this Schedule by obtaining these rights from their own respective participants under contract or under other legal means, wherever necessary. This Schedule in no way affects or prejudices the distribution of rights between either Contracting Party and its own participants. Such rights shall continue to be governed by the laws and practices of the respective Contracting Parties.
- 1.4. Any disputes in relation to intellectual property arising under this Agreement shall be settled by negotiation between the concerned participating institutions or, whenever necessary, between the Contracting Parties or their appointed representatives.
- 1.5. The termination of this Agreement shall not prejudice the rights or obligations derived from this Schedule.

2. Allocation of rights

- 2.1. Each Contracting Party shall be entitled to a non-exclusive licence to translate, reproduce and publish in journals any technical/scientific articles, papers, reports and books resulting directly from co-operation falling within the purview of this Agreement. All publicly disseminated copies of the works protected by copyright produced according to these provisions, shall indicate the names of the authors, except in the event that the author has expressly waived the requirement to be cited by name.
- 2.2. Rights to all forms of intellectual property other than those indicated in paragraph 2.1 above of this Schedule shall be allocated in the following manner:

2.2.1. Visiting researchers shall be entitled to share intellectual property rights under contract with the host institutions in accordance with the laws and regulations of the host country. Each Contracting Party shall accord to the visiting researchers no less favourable treatment than it accords to its own nationals with regard to the granting of rights to intellectual property.

The Contracting Party shall grant to any persons defined as inventors or authors the same treatment as it affords to its own nationals in relation to any awards, benefits or other advantages, including revenues in accordance with the national legislation of the host country.

- 2.2.2. Intellectual property rights created in the course of joint research shall be co-owned by the Contracting Parties, unless otherwise agreed by the Contracting Parties. If research is not designed as 'joint research' in advance, ownership of the intellectual property rights shall be determined in accordance with paragraph 2.2.1. of this Schedule. Each Contracting Party retains all rights, in its own territory, to exploit intellectual property created in the course of joint research. All rights outside the territories of the Contracting Parties will be determined by considering the relative contributions of the Contracting Parties and their participants to the joint research, the relative degree of commitment to the patenting and licensing of any resulting invention, and such other factors deemed appropriate.
- 2.2.3. Notwithstanding paragraph 2.2.2 of this Schedule, in the event that a particular joint research project conducted under this Agreement has led or will lead to the creation or furnishing of a type of intellectual property not protected by the laws of one of the Contracting Parties, the Contracting Parties shall establish a committee composed of the researchers and government officers of both sides, in order to discuss and determine the allocation of the rights to said intellectual property. If the Contracting Party whose legislation does not protect that kind of intellectual property forfeits

its claim to a share by renouncing, in writing, the right to hold the aforementioned discussion, the participant whose legislation protects that kind of intellectual property is entitled to all the rights accruing thereto.

3. Treatment of Information

- 3.1. Whenever any information previously defined as being 'confidential work information' is supplied or created within the framework of this Agreement, each Contracting Party and each of the participants shall protect this information in accordance with their respective current legislations, regulations and administrative practices. Information may be identified as 'confidential work information' whenever:
 - a) it is secret, in the sense that, taken as a whole or in the specific configuration or assembly of its components, it is not generally known or easily accessible to persons skilled in the art in the areas in which this type of information is normally used; or
 - b) the person having legal possession of it has taken adequate and reasonable measures to keep it secret; and
 - c) it has a commercial value by virtue of being secret information.
- 3.2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature, other than that information which is not disclosed for commercial and industrial reasons, derived from the cooperative activities, shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating agencies.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

DESIDEROSI di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti.

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

ARTICOLO 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Mr Bull

Il Sottosegretario dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Ilaria Borletti Buitoni PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA

Il Ministro degli Affari Esteri Manuel A. González Sanz



ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato:

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, dall'altro;

qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

ARTICOLO 2

Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente si impegnerà ad includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire le equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

ARTICOLO 5

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività che ricada nei settori menzionati all'articolo 1.

ARTICOLO 7

Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

ARTICOLO 10

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

ARTICOLO 11

Le parti Contraenti facilitano la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti facilitano anche lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

ARTICOLO 12

Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordati tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 13

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

ARTICOLO 16

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il

progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

ARTICOLO 17

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 18

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma, il 17 maggio 2011

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Alfredo MANTICA Sotto-Segretario di Stato PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON

Paul TOUNGUI Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e della Francofonia

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa, di seguito denominati "Parti Contraenti":

Convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisca uno degli elementi più importanti dei rapporti bilaterali,

Considerato il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

Desiderosi di incrementare la comprensione reciproca e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici, anche alla luce degli auspici, formulati nell'art. 70 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghisa, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di promuovere, incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei legami tra organizzazioni ed istituti di ricerca scientifica, istituzioni di istruzione superiore, altre istituzioni educative e formative ed organizzazioni, persone giuridiche e fisiche degli Stati delle Parti Contraenti tramite la creazione delle condizioni favorevoli alla cooperazione e allo sviluppo su base reciprocamente vantaggiosa ed equilibrata.

Articolo 2 Settori di cooperazione

Le Parti Contraenti assicureranno la cooperazione nei seguenti settori: cultura ed arte, restauro, conservazione e tutela del patrimonio, musei, biblioteche, tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario, istruzione scolastica ed universitaria e relativa cooperazione, turismo, scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: esecuzione di progetti comuni di ricerca scientifica e di progetti tecnologici ed eventuale scambio di strumenti e di materiali di ricerca; scambio di studiosi, di ricercatori e di esperti tecnici al fine di realizzare programmi tecnico-scientifici, di progetti ed altre iniziative relative alla cooperazione scientifica e tecnologica; svolgimento di seminari, simposi ed altri incontri di carattere scientifico; scambio di informazione tecnico-scientifica; realizzazione congiunta di iniziative finalizzate all'ampliamento della cooperazione in materia tecnologica e diinnovazione; altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere concordate dalle Parti Contraenti

Articolo 3 Università e ricerca

Nel settore dell'istruzione universitaria le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione relativa agli scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario, in particolare in quello scientifico e tecnologico, attraverso l'organizzazione di seminari, scambi di docenti e ricercatori presso i laboratori di ricerca e nelle strutture universitarie. Le Parti Contraenti si scambieranno i rendiconti scientifici pubblicati al termine dei propri incontri di cooperazione scientifica.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura negli Stati delle Parti Contraenti attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.

Le Parti Contraenti incentiveranno, in particolare, l'elaborazione e la pubblicazione dei dizionari italo-kirghisi e kirghiso-italiani.

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso la stipula di accordi di mobilità di studenti e docenti, la realizzazione di attività congiunte, comprese quelle inerenti alla produzione artistica.

Articolo 4 Istruzione

Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione al fine di incrementare:

- a) scambi di esperienze sui metodi di insegnamento, di materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) scambi di docenti, di esperti, di allievi, nonché scambi tra istituti, organizzazioni ed enti collegati all'istruzione e all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la metodologia ed i materiali didattici.

Le Parti Contraenti favoriranno l'eventuale cooperazione tra le proprie università e la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della cooperazione internazionale.

Articolo 5 Borse di studio

Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto del principio della reciprocità, le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonché di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 6 Cooperazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti favoriranno contatti diretti e cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni collegate ai settori delle arti figurative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri, organizzati nei rispettivi Paesi. Esse incoraggeranno anche gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti figurative e il teatro, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze e di realizzare manifestazioni artistiche e di design.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte anche mediante premi e incentivi.

Esse incoraggeranno altresì una cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, della tutela e gestione del paesaggio culturale; favoriranno la più ampia cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, di pubblicazioni e di esperienze attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, di ricerche in comune, scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.

Articolo 7

Cooperazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti Contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, nonché lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Le Parti Contraenti agiranno in conformità alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e di trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali.

Articolo 8

Cooperazione nel campo dei media, dello sport e della politica giovanile

Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti nei progetti di maggiore interesse per entrambe le Parti nel campo dell'educazione fisica e dello sport. Le Parti promuoveranno la partecipazione di esperti ai seminari, corsi, conferenze scientifiche relativi allo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e della politica giovanile tramite l'organizzazione di viaggi didattici, concorsi ed altre iniziative opportune. Esse promuoveranno la cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni che si occupano di problemi dei giovani al fine di promuovere gli scambi di esperienze e le iniziative sulle tematiche di rilievo internazionale.

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti tra emittenti radiotelevisive pubbliche.

Articolo 9

Cooperazione scientifica e tecnologica: attività e settori

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, nei limiti delle risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso:

- a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori;
- b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche su temi di comune interesse;
- d. istituzione di laboratori congiunti;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nei settori di comune interesse,
- f. ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare;
- g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.

Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti Contraenti provvederanno a sottoscrivere i rispettivi piani di cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del presente Accordo e le questioni finanziarie concordate per la loro realizzazione.

Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorità statali secondo il settore delle loro attività nei limiti di budget dei ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo anno, nonché con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.

Articolo 10 Autorità coordinatrici

Le autorità competenti per l'adempimento del presente Accordo sono il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e le autorità statali competenti nel settore della cultura, dell'istruzione e della scienza della Repubblica Kirghisa.

Articolo 11

Informazione, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprietà intellettuale in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonché, per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.

Articolo 12 Commissione mista

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista che avrà il compito di redigere programmi esecutivi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e pratici della cooperazione educativa, scientifica e tecnologica tra le Parti Contraenti.

Tale commissione verificherà affinché la cooperazione avvenga nelle condizioni più favorevoli valutandone periodicamente lo stato dei programmi, delle iniziative e delle prospettive.

La commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13 Divergenze

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti per via negoziale. Il presente Accordo potrà essere modificato con l'assenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche saranno formalizzate sotto forma di singoli verbali che costituiranno la sua parte integrante.

Articolo 14 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo ha durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica in forma scritta con cui le Parti Contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare il presente Accordo dandone comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tale caso la cessazione avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione dell'altra Parte Contraente. La cessazione di validità del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei trattati e degli accordi stipulati prima della cessazione medesima, che non siano stati adempiuti completamente o parzialmente al momento della cessazione della sua validità, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

Il presente Accordo non incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali di cui Esse sono parti.

Fatto a Bishkek, il giorno 14 del mese di Febbraio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Kirghisa

ar fordeints

Lente Jami

AGREEMENT

between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kyrgyz Republic on cultural, scientific and technological cooperation

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kyrgyz Republic, hereinafter referred to as 'the Contracting Parties',

Convinced that cultural, scientific and technological cooperation constitutes one of the essential elements in bilateral relations,

Considering the mutual interest in strengthening the friendly relations between the two Countries,

Wishing to enhance mutual understanding and cooperation through the development of cultural, scientific and technological relations, also with the intention of facilitating, encouraging, and promoting cultural cooperation, as laid down in Article 70 of the Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and the Kyrgyz Republic, signed in Brussels on 9 February 1995,

Have agreed for the following:

Article 1 Purposes

The purpose of this Agreement is to promote the expansion and strengthening of the links between scientific research organisations and institutes, higher education institutions, other education and training institutions and organizations, legal entities and individuals of the States of the Contracting Parties by creating favourable conditions for cooperation and development on a mutually beneficial and balanced basis.

Article 2 Areas of cooperation

The Contracting Parties shall promote cooperation in the following areas: culture and arts, restoration, preservation and protection of the cultural heritage, museums, libraries, safeguarding, enhancing the significance and promoting respective archive and documentary assets, school and University-level education and related cooperation, tourism, exchange of updated

information and documentation on school educational systems. The Contracting Parties shall promote the development of cultural, scientific and technological cooperation through the implementation of the following activities: realization of joint scientific research and technological projects and possible exchange of research instruments and materials; exchange of scholars, researchers and technical experts, in order to implement technical and scientific programs, projects and other activities related to scientific and technological cooperation; holding of seminars, symposiums and other scientific meetings; exchange of technical and scientific information; joint implementation of activities aimed at increasing cooperation on technologies and innovation; other forms of scientific and technological cooperation, as may be agreed by the Contracting Parties.

Article 3 University education and research

In the field of University education the Contracting Parties shall promote the development of cooperation related to the exchanges of experience and knowledge acquired in the University, particularly in the scientific and technological sectors, through the organization of seminars, exchanges of lecturers and researchers in their research laboratories and academic establishments. The Contracting Parties shall exchange scientific reports published at the end of their scientific cooperation meetings.

The Contracting Parties shall also promote initiatives that would improve the knowledge, the expansion and the teaching of each other's language on the territory of the other Contracting Party. For this purpose they shall expand the learning of each other's languages and literatures in the States of the Contracting Parties through increasing the number of professorship departments and lecturers.

The Contracting Parties shall encourage, in particular, the elaboration and issuance of Italian-Kyrgyz and Kyrgyz-Italian dictionaries.

The Contracting Parties shall promote the development of cooperation between relevant higher education institutions in the field of music, dance, art and design, through the conclusion of agreements on exchanges of students and lecturers, the implementation of joint activities, including those related to artistic production.

Article 4 Education

In the field of school education, the Contracting Parties shall promote the development of cooperation in order to increase:

- a) exchanges of experiences in teaching methods, educational materials and programs used in the school systems of the two countries;
- b) exchanges of teachers, experts, students, as well as exchanges between institutions, organisations and entities related to education and enhancement of qualification, with the purpose of improving teaching methods and

educational materials.

The Contracting Parties shall promote possible cooperation between their Universities and cooperation between their public institutions in charge of the youth issues, as well as the initiatives of associations, bodies, and local organisations aimed at the exchange of experiences on important issues for the development of international cooperation.

Article 5 Scholarships

In the framework of this Agreement, within their means and based on the principle of reciprocity, the Contracting Parties shall provide citizens of the other Party with scholarships for attending University courses (including 1st and 2nd level postgraduate master's degrees), PhDs, courses on Italian language and culture and on the teaching of the Italian language, as well as courses at high level education institutes on arts, music and dance.

Article 6 Cooperation in the field of culture and art

The Contracting Parties shall promote direct contacts and cooperation between organisations and institutions in the field of fine and performing arts, literature, architecture and decorative arts to participate in festivals, performances, exhibitions and other events arranged in both Countries. They shall also encourage the exchange of representatives of different fields of culture, including fine and performing arts, to share knowledge and experience to hold art and design events.

The Contracting Parties shall encourage the translation and publication of essays and literary works of the other Party, also through awards and bonuses.

Moreover, they shall promote direct cooperation between museums, archives and libraries in order to protect, preserve and restore the cultural heritage, the safeguarding and management of the cultural landscape; they shall promote the widest cooperation in the field of archaeology through the exchanges of information, publications and experiences, by organising symposiums and seminars, joint research, excavation, restoration and other initiatives aimed at raising the significance and preservation of their respective archaeological and cultural heritage.

Article 7

Cooperation in combating the illicit trafficking of the works of art

The Contracting Parties shall promote close cooperation in preventing and combating the illicit trafficking of the works of art, cultural assets, archaeological finds, documents and other objects of historical and artistic value, as well as the exchange of information aimed at combating criminal activities in the illicit trading of the works of art.

The Contracting Parties shall act in compliance with their national legislation on banning and preventing the illicit import, export and transfer of the property of cultural assets.

Article 8

Cooperation in the field of mass media, sports and the youth policy

The Contracting Parties shall promote investments on projects of major interest for both Parties in the field of physical education and sports. The Parties shall encourage the participation of experts in seminars, courses, scientific conferences concerning the development of physical education, sports and the youth policy, by organising study tours, contests and other appropriate initiatives. They will promote cooperation between organizations and institutions dealing with young people issues to develop the exchanges of experiences and the initiatives on matters of international importance.

The Contracting Parties shall encourage direct contacts between public radio and television broadcasters.

Article 9

Scientific and technological cooperation: activities and fields

The Contracting Parties shall promote scientific and technological cooperation between public and private academic institutions, research institutions and scientific organizations, within the financial means provided by each Party, through:

- a. exchange visits by scientific delegations and researchers;
- b. exchange of scientific and technical information;
- c. joint scientific and technical researches in areas of common interest;
- d. creation of joint laboratories;
- e. organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in the fields of common interest:
- f. any other form of cooperation the Parties may agree upon;
- g. concluding conventions and agreements between institutions.

In order to implement this Agreement, the Contracting Parties shall sign their respective cooperation plans summing up the concrete initiatives under this Agreement and the financial issues negotiated for their implementation.

The initiatives will be financed by the respective State authorities according to the field of their activities within the approved budget of Ministries and Agencies for the relevant year, as well as through sponsorships and financial allocations.

Article 10 **Coordinating Bodies**

The national bodies responsible for the implementation of this Agreement shall be the Ministry of Education, University and Research of the Italian Republic and the State Authorities competent for culture, éducation and science of the Kyrgyz Republic.

Article 11

Information, technology transfer and intellectual property

The Contracting Parties shall promote exchanges of technological information, as well as joint activities of scientific cooperation aimed at technology transfer.

The Contracting Parties shall implement and develop cooperation in the field of protection and use of intellectual property according to the national legislations of the Parties and the international treaties of which the two States are members, and, as for the Italian side, in full compliance with the framework provided for by the European Union legislation in this field.

Article 12 **Joint Committee**

To implement this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee whose tasks include drawing up long term executive programs and setting up priorities and practical areas of educational, scientific and technological cooperation between the Contracting Parties.

The Committee shall monitor that cooperation takes place in the most favourable conditions, periodically evaluating the status of programs, the initiatives and perspectives.

This Committee shall meet alternately in the capitals of both Parties in the days agreed through diplomatic channels.

Article 13 Dispute settlement

Any disputes that may arise relating to the interpretation and application of this Agreement shall be settled between the Contracting Parties by negotiation. This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties and any amendment shall be formally agreed in separate Protocols which shall be an integral part of this Agreement.

Article 14

Entry into force and denunciation

This Agreement shall be of unlimited duration and shall enter into force from the date of receipt of the last written notification, through diplomatic

channels, of the execution by the Contracting Parties of the respective internal procedures necessary for its entry into force.

Each Contracting Party may denounce this Agreement by written notification through diplomatic channels. In this case, this Agreement shall terminate upon six months' written notice to the other Contracting Party. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the treaties and agreements signed before the termination itself and not completely or partially executed at the time of termination, unless the Contracting Parties decide otherwise.

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties, deriving from other international agreements to which they are the Parties.

Done in Bishkek on February 14, 2013, in two original copies, each in the Italian, Kyrgyz, Russian and English languages, all the texts being equally authentic. If any dispute arises concerning the interpretation of the provisions of this Agreement, the text in English shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

herte Darson

For the Government of the Kyrgyz Republic

al products

ACCORDO

DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni fra i due paesi e di promuovere conoscenza e comprensione reciproche mediante relazioni migliori nei campi Culturale, Scientifico e Tecnologico, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo del presente Accordo consiste nel promuovere e realizzare attività che rafforzino la cooperazione culturale e scientifica nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione al fine di favorire tra i due paesi una migliore comprensione delle rispettive culture.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue:

- visite di artisti;
- partecipazione ai rispettivi festival cinematografici;
- scambi di mostre d'arte:
- scambi di documentari e di film, nonché di programmi radiofonici e televisivi;
- cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti;
- traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonché di opere scientifiche e letterarie dell'altro paese.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra i due paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione;
- Scienze della terra;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.);

- Tecnologie dell'informazione;
- Energia ed ambiente;
- Salute, biomedicina e biotecnologie;
- Tecnologie applicate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale;

e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.

Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata attraverso:

- a. scambio di scienziati e tecnici:
- b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche;
- e. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento;
- d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.

Articolo 5

In particolare, le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei campi archeologico e antropologico realizzando progetti congiunti di ricerca e scavo, altresi mediante il restauro, la salvaguardia e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali.

Promuoveranno, inoltre, l'addestramento di esperti in questi campi e le visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i paesi.

Articolo 6

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i paesi.

Articolo 7 ...

Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocità e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.

Articolo 8

Le Parti -- di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie -- faciliteranno e promuoveranno le attività delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due paesi.

Articolo 9

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili fra le organizzazioni competenti dei due paesi.

Articolo 10

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, le due Parti concordano di istituire una Commissione Mista incaricata di valutare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di applicarne i Protocolli Esecutivi. Questa si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

Articolo 11

Le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo Accordo verranno stabilite nel corso degli incontri della summenzionata Commissione Mista.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta di conferma che le Parti hanno espletato le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.

Articolo 13

Il periodo di validità del presente Accordo è illimitato. Ognuna delle parti può denunciare il presente Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.

FATTO al control del 2007 in due originali, ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS

Tet Bonn

(Court al 4 pp)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "the Parties"), wishing to strengthen the friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced relations in the Cultural, Scientific, and Technological fields, have agreed as follows:

Article 1

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities that strengthen cultural and scientific co-operation in the fields of the arts, culture, education, science, technology sports, youth exchanges and information in order to foster between the two countries a better understanding of their respective cultures.

Article 2

The Parties shall encourage and facilitate the following:

- visits of artists;
- participation to their respective film festivals;
- exchange of art exhibitions;
- exchange of documentary and feature films, and radio and television programmes,
- co-operation between their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts;
- translations and publication of essays and novels, as well as of scientific and literary works of the other country.

Article 3

The Parties shall encourage and intensify the co-operation between the two countries in the fields of science and technology, with particular reference to the following areas:

- Agriculture, husbandry, cattle breeding and food;
- Earth sciences;
- Basic sciences (chemistry, physics, mathematics, etc.);

- Information technologies;
- Energy and environment,
- Health, biomedicine and biotechnology;
- Technologies applied to the protection and preservation of cultural heritage;

and any other area agreed upon by the two Parties.

Article 4

The scientific and technological co-operation will be accomplished through:

- a. the exchange of scientists and technicians;
- b. the organisation of conferences, seminars and other events focused on technical issues:
- c. the implementation of joint research projects, professional training, and refresher courses;
- d. any other form of co-operation subsequently agreed upon by the two Parties.

Article 5

In particular, the Contracting Parties shall promote co-operation in the archaeological and anthropological fields, by carrying out joint research and excavation projects, as well as through the restoration, preservation, and enhancing of their archaeological and cultural heritages.

They will also favour the training of experts in these fields and the promotion of visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

Article 6

The Parties shall facilitate co-operation in the field of professional, secondary, and higher education and shall foster co-operation between their respective academic institutions also through direct specific agreements; they will also promote visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

Article 7

The Parties shall endeavour to facilitate the granting, on a reciprocal basis and within the limits of the available funds, of scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-

graduate level, or at similar institutions such as academies in the fields of fine arts, archaeology and linguistics.

Article 8

The Parties shall -- by mutual consent and within their financial means -- facilitate and promote the activities of institutions, bodies and associations aimed at strengthening the cultural relations between the two countries.

Article 9

The Parties shall encourage co-operation in the field of sports and youth exchanges between the competent organisations of the two countries.

Article 10

In order to implement this Agreement, the two Parties agree to set up a Joint Committee, entrusted with examining the progress of cultural, scientific and technological co-operation and with carrying out its Executive Protocols. It shall meet, alternatively, in the two Capital cities.

Article 11

The technical and financial conditions related to the activities envisaged by this Agreement shall be decided during the above mentioned Joint Committee.

Article 12

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification confirming that the Parties have fulfilled their internal procedures for the entry into force of this Agreement.

Article 13

The period of validity of this Agreement is unlimited. Each Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other Party has been notified. It shall not affect the implementation of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in Be-job on the [1:0] of 0] in two originals each in the Italian, English and Lao languages, both texts being equally authentic. Should any dispute arise as to the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Lao People's Democratic Republic

Monu

(Congres dileps)

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ANIMATI da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e montenegrino;

CONVINTI che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette fra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonché tra Regioni ed Amministrazioni locali dei due Stati;

CONSAPEVOLI inoltre dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonché nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea in particolare e di altri Organismi Internazionali e Regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi;

VISTO l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro, entrato in vigore il 1 Maggio 2010,

CONSIDERANDO che la cooperazione prevista dal presente accordo dovrà essere attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi internazionali nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.

Articolo 2 Settori di collaborazione

Ciascuna delle Parti svilupperà e favorirà particclarmente:

- a) la cooperazione nel campo della cultura e de l'istruzione;
- b) la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;
- c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati;
- d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;

- e) la cooperazione in campo editoriale, in particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte Contraente;
- f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati;
- g) la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;
- h) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza de l'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse valuteranno la possibilità di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilità, attraverso:

- a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;
- b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;
- c) il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;
- d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;
- e) la concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari per lo svolgimento di studi e ricerche;
- f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, auspicando altresì forme di cooperazione tra Atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;
- h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
- i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;
- j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
- gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

Articolo 4

Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà il restauro e la visita dei beni culturali, la presentazione del patrimonio culturale, nonché la tutela e lo studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresì la qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Le Parti Contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei beni culturali italiani in Montenegro e dei beni culturali montenegrini in Italia.

Le Parti Contraenti porranno inoltre particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 5 Attività di promozione culturale

Ciascuna delle Parti Contraenti sosterrà, nella misura delle proprie disponibilità, le rispettive attività di promozione culturale.

Articolo 6 Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due paesi.

A tale scopo esse favoriranno in particolare modo:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;
- b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
- c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti incoraggeranno la mobilità e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali.

Articolo 7 Collaborazione nell'editoria

Le Parti Contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.

Articolo 8 Collaborazione nel settore dei media e delle produzioni radio-televisive

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 9 Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde fe rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali trafugati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 10 Diritti d'autore e Diritti connessi

Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

Articolo 11 Biblioteche ed Archivi

Le due Parti Contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche e gli archivi, nonché lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.

Articolo 12 Settore Giovanile e dello Sport

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, così come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

Articolo 13 Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le Autorità locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.

Articolo 14 Diritti Umani

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le attre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Articolo 15 Commissione Mista

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.

La Commissione Mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive Autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

Tale Commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti, l'Accordo Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia firmato il 3 dicembre 1960 a Roma.

Articolo 17 Modifiche e Soluzione delle controversie

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 18 Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei Programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quando diversamente stabilito dalle Farti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a ROMA il 15 aprile 2914, in due originali, ciascuno in lingua italiana e montenegrina, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GØVERNO DEL MONTENEGRO



ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.



Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3



Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresi, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.



ARTICOLO 9

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.



ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
- d scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche

scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.

Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

4.

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Santo Domingo il 5 pie stipiti in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA DÓMINICANA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

IL GOVERNO DI SINGAPORE

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo dell'Italia e il Governo di Singapore (di seguito denominate "le Parti");

DESIDERANDO promuovere ulteriormente i rapporti stretti e amichevoli esistenti tra i due paesi, consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro positivo contributo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

CONSIDERATO l'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, firmato dalle Parti a Singapore il 30 luglio 1990;

DESIDEROSI di compiere ulteriori sforzi per rafforzare il rispettivo potenziale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica del settore pubblico e privato e le loro infrastrutture e politiche in materia.

RICONOSCENDO la cooperazione scientifica e tecnologica, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

DESIDEROSI di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due paesi;

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

I due governi incoraggeranno lo sviluppo di attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, stabilite di comune accordo, per scopi pacifici e sulla base di uguaglianza e di reciproco vantaggio.

ARTICOLO II

- 1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.
- 2. Le Parti promuovono, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi enti di cooperazione.
- 3. Per "ente di cooperazione" si intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione, o attività, o impresa sul territorio di una Parte e che partecipa ad attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo.
- 4. Le attività di cooperazione ("attività di cooperazione") ai sensi del presente accordo possono includere:
 - A. Incontri di varia natura, come quelli di esperti, per discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici, su argomenti di carattere generale o specifico e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo che possano essere utilmente intrapresi su base cooperativa;
 - B. Scambio di informazioni concernenti le attività, le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti in materia di ricerca e sviluppo;
 - C. Visite e scambi su argomenti generali o specifici;
 - D. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati;
 - E. Altre forme di attività di cooperazione stabilite di comune accordo.

ARTICOLO III

- 1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attività di cooperazione.
- 2. Le attività di cooperazione nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo.
- 3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.

ARTICOLO IV

- 1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente accordo, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di un Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Congiunta possono includere la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione dei programmi e dei Protocolli.
- 2. La Commissione congiunta si può riunire alternativamente in Italia o a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo

ARTICOLO V

1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascun Governo attraverso i canali abituali e secondo le normali procedure degli enti partecipanti.

- 2. I due Governi terranno in debita considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, o altri diritti di proprietà riservata, derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e a tal fine si consulteranno tra di loro, se necessario.
- 3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di progetti di sviluppo e di ricerca nell'ambito del presente Accordo apparterrà a entrambe le Parti. I Protocolli in materia di proprietà intellettuale derivante dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli enti che collaborano, in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi paesi.
- 4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla Comunità scientifica internazionale, con il consenso e alle condizioni della Parte fornitrice.

ARTICOLO VI

- 1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi adeguati nei rispettivi paesi.
- 2. I costi delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.

ARTICOLO VII

Qualsiasi divergenza o controversia derivante dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazione o negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO VIII

- 1. Il presente accordo può essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
- 2. Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e per quanto concerne l'Italia, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

ARTICOLO X

- 1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali le Parti Contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto adempimento dei requisiti nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.
- 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L'estinzione dell'Accordo ha effetto sei settimane dopo la data di ricevimento della notifica.
- 3. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell'ambito del presente Accordo e non portato a compimento al momento della risoluzione dello stesso, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione del presente Accordo.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo.

Fatto a ... Kowa ... il ... 23 .. CS 2916 in duplice copia in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL GOVERNO DI SINGAPORE

¥-

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, sulla base del rispetto della sovranità di ciascun Paese,

Desiderosi di favorire il trasferimento di tecnologie,

Riconoscendo il bisogno di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che promuovano e sviluppino la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca

Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse.

Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Università mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promovendo gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.

Articolo 3

Cooperazione in Campo Scolastico

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi dell'altra Parte Contraente, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Articolo 4

Partecipazione di Organizzazioni Internazionali

Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

Articolo 5

Collaborazione nel campo dell'Arte, Cinema, Musica, Teatro, Danza

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, incoraggeranno la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Articolo 6 Istituti e Associazioni Culturali

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attività, nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.

Articolo 7 Cooperazione Scientifica

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno:

- a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti;
- c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione;
- d) lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati.

Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni più strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Articolo 8 Cooperazione Archeologica ed Etnologica

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

Articolo 9 Borse di Studio

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

Articolo 10 Protezione dei Beni Culturali

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 11 Scambi Giovanili

Le Parti Contraenti incoraggeranno programmi di scambio così come lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù.

Articolo 12 Archivi, Biblioteche e Musei

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Articolo 13 Radio, Televisione e Stampa

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

Articolo 14 Proprietà Intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla Proprietà Intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie Leggi e dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti.

Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti si consulteranno ed esamineranno la possibilità di finalizzare accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprietà Intellettuale relativi alle materie di cui al presente Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette alla tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo, non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti Contraenti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà Intellettuale.

Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia fra i rispettivi Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.

Articolo 15 Commissione Mista

Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione Mista sarà composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunirà di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potrà, qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro.

Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.

Articolo 16 Controversie

Ogni controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17 Ratifica ed Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e resterà in vigore sino a quando non sarà denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o *in toto*, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalità di cui al comma uno del Presente Articolo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e sulla durata dei programmi o delle attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA il 16-04-2004, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dome / la Cerc

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA IN THE FIELDS OF CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as the "Contracting Parties,"

Desirous of strengthening the friendly relations between the two Countries, on the basis of the sovereignty of each Country,

Desirous of encouraging technological transfer,

Recognising the need to promote mutual understanding and co-operation through the development of cultural, scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1 Purpose of the Agreement

The present Agreement aims to promote and realise activities that facilitate a better knowledge of the cultural heritage of the two Countries and stimulate co-operation in the cultural, educational, scientific and technological fields between the two Countries.

The Contracting Parties agree to encourage initiatives that shall promote and develop the knowledge and teaching of each Contracting Party's own language in the territory of the other Contracting Party.

The Contracting Parties recognise that exchanges and cultural enrichment support the promotion of common values including the respect for human rights.

Article 2

Co-operation between Academic Institutions and Research Organisations

The Contracting Parties, in accordance with their relevant domestic laws and regulations, shall promote co-operation between their respective Universities, Institutions of higher artistic, musical education and scientific and cultural Institutions in agreed areas of mutual interest.

The two Contracting Parties shall favour and facilitate collaboration in the academic field between the two Countries, by increasing co-operation between Universities through the exchange of lecturers, lectors, and researchers and by promoting interuniversity exchanges, as well as joint scientific research in fields of mutual interest.

Article 3

Co-operation in primary and secondary education

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the field of primary and secondary education and the development of the mutual understanding of each other's educational systems, particularly through the exchange of experts.

Article 4

Participation of International Organisations

The Contracting Parties shall request, by mutual agreement, the participation of international bodies for funding or implementing the programs or projects resulting from the co-operation forms envisaged in this Agreement or in the ancillary agreements deriving therefrom.

Article 5

Co-operation in the field of Art, Cinema, Music, Theatre, Dance

The Contracting Parties, on the basis of their available funds, shall encourage cooperation in the fields of art, music, dance, theatre, and cinema through the exchange of artists and through reciprocal participation at exhibitions, festivals, film festivals and other high profile events. The Contracting Parties shall favour the exchange of high level exhibitions representative of their artistic and cultural heritage.

-247-

Article 6 Institutes and Cultural Associations

The Contracting Parties shall encourage on their territory, by mutual agreement, and within the limits of the funds available, the activities of the cultural institutions of the other Contracting Party, namely Institutes of Culture, Cultural Associations, and Educational Institutions. Such institutions shall be afforded all the facilities necessary for the implementation of their activities according to the hosting Contracting Party's national legislation.

Article 7 Scientific Co-operation

The Contracting Parties shall agree periodically upon the fields of co-operation and priority areas of research that can be considered of particular mutual interest for the attainment of their common scientific aims.

In order to promote scientific and technological co-operation, the Contracting Parties shall encourage:

- a) The exchange of scientific and technological documentation;
- b) The exchange of visits of experts and specialists;
- c) The organisation of conferences, scientific and technological seminars and training courses;
- d) The organisation of joint research projects, studies and planning in the agreed fields of research.

Further the Contracting Parties shall encourage and foster closer relations and cooperation between their relevant organisations and the public or private scientific Institutions that specifically support the introduction of new technologies.

Article 8 Archaeological and Ethnological Co-operation

The Contracting Parties shall support co-operation in the archaeological and ethnological fields, particularly through the exchange of information and experiences, symposia, seminars and joint research. Further they shall mutually promote each other's archaeological and ethnological missions in their own territory.

Article 9 Scholarships

The Contracting Parties shall mutually make available scholarships to students and graduates of the other Contracting Party, for studies and researches at undergraduate and post-graduate level.

Article 10 Cultural Heritage Protection

The Contracting Parties agree to cooperate in order to contrast illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations, and in accordance to the obligations ensuing the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, and taking into account the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate on the protection of submerged cultural heritage according to the respective legislations in point of submarine archaeology and considering the principles contained in the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage.

Article 11 Youth Affairs

The Contracting Parties shall encourage exchanges programmes as well as exchanges of information and experiences in the field of youth affairs.

Article 12 Archives, Libraries and Museums

The Contracting Parties shall encourage collaboration between their respective archives, libraries and museums through the exchange of materials and experts.

Article 13 Radio, Television, and Print Media

The Contracting Parties shall encourage contacts and collaboration between their respective radio and television bodies, and print media.

Article 14 Intellectual Property

The Contracting Parties agree to protect Intellectual Property Rights arising from the implementation of the present Agreement in accordance with their respective laws, as well as obligations arising from International Agreements in the field of Intellectual Property Rights which both the Contracting Parties have subscribed.

Whenever necessary, both Contracting Parties shall consult each other and examine the feasibility of concluding specific Agreements in order to protect Intellectual Property Rights in respect of matters within the scope of the present Agreement.

Scientific and technological information subjected to intellectual property rights and derived from co-operative activity arising from the present Agreement, shall not be divulged to Third Parties without the previous written authorisation of both Contracting Parties and in compliance with international rules in the field of Intellectual Property.

The Contracting Parties shall encourage technological transfer between their respective State and Public Authorities, Associations and Organisations, in compliance with obligations arising from specific agreements.

Article 15 Joint Commission

The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission for the implementation of this Agreement, to discuss issues that might arise from its application and to make all the necessary recommendations for the achievement of its objectives.

The Joint Commission shall consist of an equal number of representatives from both Contracting Parties and shall meet when considered appropriate by mutual agreement, alternately in Sri Lanka and in Italy. The Joint Commission may, whenever considered necessary, establish working groups.

For the purpose of the effective implementation of this Agreement the Contracting Parties shall draw out multiannual Executive Programmes.

Article 16 Disputes

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations through the diplomatic channel.

Article 17 Ratification and Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels of the completion of their respective internal procedures and shall continue in force until termination in accordance with the provisions of this Article.

Each Contracting Party may request in writing a revision or amendment of all or part of this Agreement. Any revision or amendment that has been agreed to by both Contracting Parties shall come into effect with the same modality as per the first paragraph of the present Article.

The present Agreement can be terminated any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of the programmes and activities under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless otherwise decided by Both Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in POHE on 16TH APRIL 2007, in two originals in the Italian, Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

Danno / H Cenu